Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 167 del 18 luglio 1940-XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII.

Approvazione delle istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 febbraio 1940-XVIII.

Approvazione delle istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il capo VII del titolo II del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1725, che approva i modelli dei registri di stato civile, preveduti dagli articoli 109, 110 e 111 della legge predetta;

Viste l'« Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra » approvata con Regio decreto 14 novembre 1935-XIV e l'« Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra per il personale militare e civile della Regia aeronautica », approvata con R. decreto 27 aprile 1936-XIV;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa italiana e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni » viste, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Esse si applicano agli appartenenti alle forze armate dello Stato a' sensi dell'art. 26 della legge di guerra e alle persone che si trovano al loro seguito.

Art. 2.

L'« Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra », approvata con R. decreto 14 novembre 1935-XIV, e l'« Istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra per il personale militare e civile della Regia aeronautica », approvata con R. decreto 27 aprile 1936-XIV, sono abrogate.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nelle presenti istruzioni e con esse incompatibili.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1940-XVIII
Guerra, registro n. 19, foglio n. 33.

ISTRUZIONI RELATIVE AD ATTI GIURIDICI dei militari nella zona delle operazioni.

PREMESSA.

La presente istruzione ha lo scopo di illustrare gli articoli del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che regolano gli atti giuridici relativi agli appartenenti alle forze armate e alle persone al loro seguito, nella zona delle operazioni.

Le norme illustrative sono state redatte, tenendo conto delle disposizioni del R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1725, del codice civile vigente, dell'ordinamento dello stato civile e dell'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, nonchè degli ordinamenti speciali vigenti nei territori dell'Africa italiana.

A dette norme deve attenersi la persona incaricata della compilazione degli atti giuridici in parola, avendo altresì presenti le fonti di legge suaccennate, le cui disposizioni particolari, per la loro pronta consultazione, sono trascritte nella istruzione, ogni qualvolta la legge di guerra fa a esse riferimento.

* * *

L'istruzione è redatta in relazione ai singoli articoli della legge di guerra, che, all'uopo, vi sono riportati.

Essa è integrata da allegati (modelli), dei quali quelli numerati da 1 a 28 sono riprodotti nei registri e negli stampati esistenti presso i comandi di corpo, reparto o servizio, e devono essere completati secondo le indicazioni contenute in ciascuno di essi; gli altri sono destinati a servire soltanto come traccia per la redazione degli atti corrispondenti.

Abbreviazioni:

l. g. – legge di guerra;
c. c. – codice civile;
o. s. c. – ordinamento dello stato civile;
l. n. – legge notarile.

SEZIONE I.

DEGLI ATTI DI MORTE E DI NASCITA.

§ 1. Registri degli atti di morte e di nascita.

Art. 109 l. g.: « *Nella zona delle operazioni, i comandi, i corpi, i reparti e i servizi, che abbiano un ufficio di amministrazione, o presso i quali si trovi un ufficiale specialmente incaricato dell'amministrazione, ovvero che siano destinati ad agire indipendentemente, tengono un registro per iscrivervi gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate e alle persone che si trovano al loro seguito che siano deceduti nella zona suddetta, e un registro per iscrivervi gli atti di nascita relativi alle nascite avvenute nella zona medesima da donna che si trovi al seguito delle forze armate.*

Le unità sanitarie militari e quelle di associazioni nazionali di soccorso riconosciute, qualora si trovino nelle condizioni prevedute dal precedente comma, devono parimenti tenere due registri, per iscrivervi gli atti di morte e di nascita relativi alle persone indicate nel primo comma e a quelle che comunque vi sono ricoverate.

Eguali registri sono tenuti dalle navi da guerra, dalle navi-ospedale e dalle navi ospedaliere di associazioni nazionali di soccorso riconosciute, per gli atti di morte e di nascita relativi alle persone indicate nel primo comma e a quelle che comunque vi sono imbarcate ».

I registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati nel riportato art. 109 l. g., sono quelli sta-

biliti dal R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1725.

Per persone al seguito dei comandi, corpi e reparti nella zona delle operazioni si intendono quelle considerate negli articoli 30, 99, 3° e 4° comma, e 100 l. g., come, ad esempio:

gli ufficiali di potenze neutrali, regolarmente accreditati; i giornalisti e corrispondenti di giornali; i fotografi e operatori cinematografici;

le guide, il personale di servizio, i portatori, i conducenti, i vivandieri e i maestri di casa a bordo, i fornitori e appaltatori di servizi e ogni altra persona che, investita di speciali incarichi, segua le forze armate con l'autorizzazione del comandante di esse.

§ 2. Registri provvisori.

Art. 110 l. g.; « *Ogni unità diversa da quella preveduta dal precedente articolo, temporaneamente distaccata, tiene, per iscrivervi gli atti di morte e di nascita, due registri provvisori, i quali, quando l'unità cessa di essere distaccata, sono uniti a quelli tenuti dai comandi, corpi, reparti e servizi dai quali essa dipende* ».

Deve tenersi presente quanto è disposto dal R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1725, e cioè:

Art. 3. « *Sul frontespizio dei registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli* 109 *e* 110 *della legge di guerra, è scritta, rispettivamente, con caratteri ben visibili, la dicitura* « *principale* » *o* « *provvisorio* ».

Art. 4. « *Quando l'unità cessa di esser distaccata i registri provvisori sono immediatamente rimessi all'ufficiale incaricato della tenuta dei registri principali, per essere uniti a questi* ».

Nel caso preveduto dal riportato art. 4 del R. decreto, l'ufficiale, incaricato della tenuta dei registri provvisori, provvede alla chiusura di essi inserendovi, subito dopo l'ultimo atto, la seguente annotazione:

« Il presente registro provvisorio viene oggi chiuso col n..... degli atti (di morte o di nascita) trascrittivi a norma dell'art. 109 l. g., per essere unito al relativo registro principale.

Data......... (firma dell'ufficiale che effettua la consegna) ».

§ 3. Modelli e tenuta dei registri.

Art. 111 l. g.: « *I modelli dei registri preveduti dagli articoli precedenti e le norme per la loro tenuta sono stabiliti con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'Africa italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica* ».

I modelli dei registri e le norme per la tenuta di essi sono stabiliti dal R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1725. Perchè le persone incaricate delle funzioni di ufficiale di stato civile possano applicare le disposizioni in esso contenute, si riportano qui di seguito gli articoli che interessano:

Art. 1. « *I registri degli atti di morte e degli atti di nascita, indicati negli articoli* 109 *e* 110 *della legge di guerra, sono in carta libera e in stampa, in conformità degli annessi modelli* A *e* B ».

Art. 2. « *I registri sono numerati in ogni pagina e firmati su ciascun foglio dai comandanti di corpo, reparto, servizio o da un ufficiale da essi delegato.*

I registri devono essere tenuti con la maggiore chiarezza e precisione, senza cancellature e senza abrasioni ».

Art. 5. « *Gli atti di morte e gli atti di nascita sono iscritti sui relativi registri, secondo il numero d'ordine progressivo e senza interruzione fra l'uno e l'altro. La data dell'iscrizione, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della morte o della nascita, o qualunque altra data, devono essere espressi in lettere.*

Negli atti suindicati non si possono fare abbreviazioni e si devono evitare le cancellazioni e le postille. In caso di necessità, le cancellazioni devono essere fatte in modo che possa leggersi quanto fu cancellato, e le postille devono farsi, in ogni caso, a piede dell'atto e prima delle firme.

Gli spazi rimasti vuoti dopo la redazione dell'atto sono annullati con un tratto di penna ».

Art. 6. « *I registri tenuti con le norme stabilite dagli articoli precedenti sono custoditi in luogo sicuro e, in ogni evenienza, deve aversi cura di porli in salvo.*

I registri, man mano che vengono esauriti, sono immediatamente chiusi con dichiarazione dell'ufficiale incaricato della tenuta di essi, dalla quale consti il numero degli atti in ciascun registro contenuti. A ogni registro è aggiunta la rubrica degli atti per ordine alfabetico.

I registri sono indi trasmessi direttamente, in piego raccomandato, al ministero competente, per essere conservati nei suoi archivi.

Il primo atto iscritto nel nuovo registro deve portare il numero immediatamente successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel registro precedente.

Nel caso di scioglimento del comando, corpo, reparto o servizio, e in ogni altro in cui cessi, a' termini di legge, l'uso di detti registri presso gli enti medesimi, i registri in corso vengono chiusi e trasmessi al ministero competente con le norme suindicate ».

Art. 7. « *Nei registri di stato civile indicati negli articoli precedenti sono iscritti anche gli atti di morte e gli atti di nascita relativi a persone appartenenti alle forze armate di Stati alleati o nemici o al seguito di esse* ».

I modelli indicati nell'articolo 1 del richiamato Regio decreto sono:

Modello *A*: *Registro* .... *degli atti di morte nella zona delle operazioni*, comprendente il frontespizio (allegato n. 1) e la formula per le iscrizioni degli atti stessi (allegato n. 2);

Modello *B*: *Registro* .... *degli atti di nascita nella zona delle operazioni*, comprendente il frontespizio (allegato n. 3) e la formula per le iscrizioni degli atti stessi (allegato n. 4).

L'ufficiale, incaricato della tenuta dei registri degli atti di morte e degli atti di nascita a norma dell'articolo 109 l. g., deve elencare cronologicamente — a tergo del frontespizio del registro principale e secondo il tracciato riportatovi — i registri provvisori che gli vengono rimessi nel caso preveduto dall'articolo 110 l. g.

§ 4. Funzioni di ufficiale di stato civile.

Art. 112 l. g.: « *Le funzioni di ufficiale di stato civile spettano;*

1° nei comandi, corpi, reparti e servizi indicati nel primo comma dell'articolo 109, all'ufficiale di amministrazione o a chi ne fa le veci, e, qualora non vi siano ufficiali specialmente incaricati dell'amministrazione, al rispettivo comandante o a un ufficiale da questo delegato:

2° sulle navi da guerra, sulle navi-ospedale e sulle navi ospedaliere, al commissario di bordo, o, se questi manchi o sia impedito, al comandante ».

In base alle disposizioni dell'art. 112, n. 1, l. g., l'ufficiale che fa le veci dell'ufficiale di amministrazione e quello che assume il comando in mancanza del titolare sono investiti di diritto delle funzioni di ufficiale di stato civile.

Quando invece non vi è un ufficiale specialmente incaricato dell'amministrazione, ciò che può verificarsi soltanto nel caso di unità temporaneamente distaccata, il comandante, pur essendo presente, può investire di dette funzioni un altro ufficiale, rilasciando, a questo fine, apposita delega, da iscriversi a tergo del frontespizio del registro provvisorio.

Per il personale civile e militare della Regia aeronautica le funzioni di ufficiale di stato civile spettano al capo dell'ufficio amministrativo di aeroporto (o di altri enti amministrativi aeronautici autonomi).

Restano ferme le disposizioni riguardanti le funzioni di ufficiale di stato civile a bordo di navi, prevedute dallo stesso art. 112, n. 2, l. g.

§ 5. Atti di morte e di nascita.

Art. 113 l. g.: « *Gli atti di morte sono compilati in base a processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma, e sottoscritti dall'ufficiale incaricato della tenuta del registro.*

Gli atti di nascita sono ricevuti alla presenza di due testimoni che abbiano compiuti gli anni ventuno, o che abbiano la qualità di militari nelle forze armate dello Stato, e con l'osservanza, per quanto è possibile, delle norme del codice civile e dell'ordinamento dello stato civile.

Essi devono in ogni caso contenere;

1° l'indicazione del nome e cognome e della qualità dell'ufficiale che riceve l'atto:

2° l'indicazione del nome e cognome del dichiarante e dei testimoni;

3° la sottoscrizione dell'ufficiale che riceve l'atto, dei dichiaranti e dei testimoni e, qualora i dichiaranti e i testimoni non sappiano o non possano sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento.

Gli atti di morte e di nascita sono muniti del bollo dell'ufficio ».

A) *Atto di morte.*

L'atto di morte compilato sul relativo registro, in base al processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma, oltre a tutte le indicazioni prevedute dalla relativa formula riportata nel registro modello *A* (allegato n. 2), stabilito dal Regio decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1725, deve indicare, per quanto è possibile, la causa della morte e le circostanze in cui essa è avvenuta.

Tuttavia, nei casi di morte violenta, non dipendente da causa di guerra, ovvero di morte avvenuta in stato di detenzione o in esecuzione di condanna, non si deve fare nei registri veruna menzione di tali circostanze.

Per i casi particolari di morte violenta, non proveniente da causa di guerra, devono altresì essere osservate le disposizioni dei seguenti articoli dello ordinamento dello stato civile:

Art. 140 *o. s. c.* « *L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la razza, la professione e la residenza del defunto e, quando si tratta di straniero, la cittadinanza; il nome e il cognome del coniuge superstite, se il defunto era congiunto in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedovo; il nome e il cognome, la professione e la residenza del padre e della madre del defunto; il nome e il cognome, l'età, la professione e la residenza dei dichiaranti.*

In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in esecuzione di una sentenza di condanna alla pena di morte, ovvero avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze ».

Art. 143 *o. s. c.* « *L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai sensi dell'art.* 141, *rileva qualche indizio di morte dipendente da reato, deve farne immediato rapporto al pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova. Nei comuni che sono sedi di tribunali, il rapporto è fatto al procuratore del Re* ».

Art. 144 *o. s. c.* « *Quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può seppellire il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, l'età, il luogo di nascita, la razza, la professione e la residenza del defunto.*

Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali è formato l'atto di morte ».

Quando le circostanze lo consentano, non si fa pertanto luogo alla tumulazione del cadavere, prima che l'autorità giudiziaria (nella zona delle operazioni l'arma dei carabinieri reali), all'uopo interessata, abbia proceduto agli atti occorrenti.

Il processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma (allegato n.5) è compilato e sottoscritto:

sempre che possibile, dall'ufficiale medico che ha constatato la morte e dal cappellano militare che ha proceduto alla identificazione della salma, o, a bordo delle Regie navi, dall'ufficiale medico e dal comandante in seconda;

da uno di essi, in mancanza dell'altro, possibilmente insieme con un ufficiale del reparto incaricato della tumulazione della salma:

dall'ufficiale incaricato della tumulazione della salma, in mancanza del medico e del cappellano.

Se l'identificazione è fatta dalle suindicate persone in base a testimonianze, il processo verbale è sottoscritto anche dai testimoni.

Per la constatazione di morte, in mancanza dello ufficiale medico, occorre attenersi ai seguenti criteri di accertamento:

cavità toracica o addominale o cranica aperta, con vaste lesioni dei visceri o ferite di tale entità da togliere la vita;

pelle scolorita, colorazione giallastra della palma delle mani e della pianta dei piedi, raffreddamento del corpo, abolizione di ogni movimento, arresto della respirazione e dei battiti del cuore, immobilità della pupilla, insensibilità della cornea, rigidità delle membra, macchie livide alle regioni laterali del ventre verso gli inguini, macchie ipostatiche.

Per l'identificazione della salma — da effettuarsi sempre che sia possibile, con il concorso del personale del corpo, reparto o servizio, al quale il deceduto apparteneva — si procede anzitutto alla asportazione della piastrina mobile del medaglioncino di riconoscimento, alla sua lettura e alla sua riproduzione a tergo del processo verbale; in mancanza del medaglioncino o di sicura testimonianza dei compagni d'armi del deceduto, si procede all'identificazione sulla scorta delle indicazioni desunte dai documenti e dagli oggetti personali del morto, attestanti in modo certo l'identità dello stesso. Tali documenti devono essere menzionati nel verbale.

Qualora, all'atto della redazione del processo verbale, non sia possibile in alcun modo identificare la salma, si annotano in esso gli elementi che possono giovare alla successiva identificazione. Tutti gli oggetti trovati sulla salma devono raccogliersi in un involto, nel quale viene inclusa la parte mobile di un medaglioncino di riconoscimento, all'uopo a disposizione del cappellano militare; l'altra metà va unita alla salma. Le due parti del medaglioncino portano impressi, a carattere in rilievo, il nominativo del corpo, cui appartiene il cappellano militare che procede alla identificazione, e un numero progressivo. L'involto viene contraddistinto mediante indicazione all'esterno di detto numero. A tergo del processo verbale deve essere riprodotta la scrittura del medaglioncino.

Per i deceduti appartenenti a forze armate di Stati alleati o nemici, i processi verbali sono redatti secondo gli accordi internazionali che siano intervenuti. In mancanza di accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riflettenti i militari nazionali.

Il processo verbale, unitamente alla parte mobile del medaglioncino di riconoscimento, è rimesso all'ufficiale incaricato della tenuta dei registri dello stato civile del comando, corpo, reparto o servizio cui appartengono le persone che lo hanno redatto.

Il predetto ufficiale redige l'atto di morte sullo apposito registro, e, se la persona deceduta apparteneva ad altro comando, corpo, reparto o servizio, ne dà a questo immediata comunicazione.

B) *Atto di nascita.*

L'atto di nascita deve contenere, per quanto è possibile, oltre le indicazioni enunciate nel secondo comma dell'articolo 113 l. g.,le altre prevedute dall'apposita formula riportata nel registro modello *B* (allegato n. 4), stabilito dal R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1725.

Gli ufficiali incaricati di redigere l'atto di nascita e di iscriverlo negli appositi registri (articoli 109 e 113 l. g.) devono osservare, per quanto possibile, le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile, che qui appresso si trascrivono:

Art. 70 o. s. c. «*La dichiarazione di nascita è data dal padre o da un suo procuratore speciale; in mancanza, dal medico o dalla levatrice o da qualche altra persona che ha assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia o da persona delegata dallo istituto o stabilimento in cui ebbe luogo il parto.*

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da un suo procuratore speciale.

L'atto relativo è steso immediatamente dopo la dichiarazione.

Il dichiarante, quando non è il medico o la levatrice, deve esibire il certificato sanitario, di cui allo articolo 18, comma secondo, del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128».

Art. 71 o. s. c. «*L'atto di nascita enuncia il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino, e il nome che gli è dato.*

Se il parto è plurimo, se ne fa menzione in ciascuno degli atti indicando l'ordine in cui le nascite sono seguite.

Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile.

Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome e il cognome».

Art. 73 o. s. c. « *Se la nascita è da unione legittima, nell'atto relativo, oltre le indicazioni di cui all'art. 71, si devono enunciare il nome e cognome, l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione e la residenza del padre e della madre.*

Se la nascita è da unione illegittima, le enunciazioni sopra indicate dovranno essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendono la dichiarazione di nascita, o che hanno fatto constare per atto pubblico del proprio consenso ad essere nominati, ferma in ogni caso la disposizione dell'art. 83, comma primo, parte prima».

Art. 45 o. s. c. «*L'atto, appena compiuto, è letto dall'ufficiale dello stato civile ai dichiaranti ed ai testimoni i quali devono immediatamente sottoscriverlo nei due originali insieme con lo stesso ufficiale dello stato civile. Dell'adempimento di questa formalità si fa menzione nell'atto.*

Se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa dell'impedimento.

Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello stato civile deve nell'atto medesimo farne menzione.

L'atto è chiuso con la firma dell'ufficiale dello stato civile, e, dopo chiuso, non può subire variazione ».

Per i vari casi preveduti dagli articoli surriportati — circa le persone che devono procedere alla dichiarazione di nascita e circa l'enunciazione dei rispettivi dati nell'atto relativo — l'ufficiale incaricato della compilazione di esso deve tener presenti le norme riportate a tergo del frontespizio del regi-

stro modello *B* (allegato n. 3), allo scopo di potere sulla scorta delle diciture stabilite caso per caso completare l'atto con i dati occorrenti.

§ 6. Trasmissione delle copie degli atti.

Art. 114 l. g.: « *L'ufficiale che riceve l'atto ne invia copia al ministero, dal quale dipende, e questo la trasmette all'ufficio di stato civile competente, perchè la trascriva nel proprio registro* ».

Per l'applicazione dell'art. 114 l. g. devono essere tenute presenti le disposizioni degli articoli 51 e 52 dell'ordinamento dello stato civile, qui di seguito illustrate.

A norma di tali disposizioni, il comando, corpo, reparto o servizio, cui è affidata la tenuta dei registri dello stato civile, deve trasmettere, con la maggiore sollecitudine, al ministero competente, con piego raccomandato, le copie degli atti di morte e di nascita con il relativo elenco (allegati nn. 6, 7 e 8).

Deve inoltre, nei primi cinque giorni di ciascun mese, provvedere alla trasmissione al rispettivo ministero, con piego raccomandato, di un elenco riepilogativo degli atti suindicati (allegato n. 9), unitamente ai processi verbali di constatazione di morte e di identificazione di salma e alle parti dei medaglioncini, che sono state asportate dalle salme cui si riferiscono gli atti stessi.

Deve altresì inviare, di volta in volta, le copie degli atti di morte ai depositi o centri di mobilitazione cui appartenevano le persone decedute; e i depositi o i centri di mobilitazione devono provvedere alla conseguente comunicazione ai rispettivi distretti di leva.

Le copie degli atti di morte inviate al ministero e ai depositi o centri di mobilitazione, relativi a deceduti per morte violenta, o per esecuzione di condanna, o in luogo di detenzione, sono accompagnate da una dichiarazione separata, indicante il luogo e le cause particolari del decesso.

Se la persona deceduta apparteneva a enti diversi da quello che compila l'atto di morte, copia di questo è trasmessa direttamente o, quando ciò non è possibile, per via gerarchica, anche al comando, corpo, reparto o servizio cui apparteneva il deceduto.

I dirigenti dei treni-ospedale, oltre a osservare le disposizioni precedenti, consegnano una copia degli atti di morte da essi compilati anche al comandante militare di stazione o al capo stazione della località nella quale la salma viene scaricata per esservi tumulata.

Le copie degli atti di morte di persone appartenenti a forze armate di Stati alleati o nemici sono trasmesse al ministero dal quale dipende l'ufficiale che ha redatto l'atto.

Il ministero competente provvede senza indugio all'invio:

della copia dell'atto di morte, al comune dello ultimo domicilio del defunto;

della copia dell'atto di nascita, al comune del domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto;

della copia dell'atto di morte o dell'atto di nascita, relativo a persona appartenente a forze armate di Stati alleati o nemici, alle competenti autorità degli Stati interessati.

Su richiesta motivata del competente ufficiale di stato civile o di altra autorità, il ministero può rilasciare certificati, in base alle risultanze dei registri custoditi nel suo archivio.

Qualora i certificati richiesti riflettano atti iscritti in registri ancora in uso, o comunque ancora esistenti presso le unità mobilitate, il ministero ne fa richiesta al competente comando, corpo, reparto o servizio.

Per la compilazione dei certificati di morte e di nascita vale la formula dell'allegato n. 10.

§ 7. Rettifica degli atti.

Art. 115 l. g.: « *Fino a che non sia avvenuta la trascrizione degli atti di morte e di nascita nei registri del competente ufficio di stato civile a norma dell'articolo precedente, il ministero, dal quale dipende l'ufficiale che li ha formati, può procedere alla loro rettifica.*

Copia del provvedimento che dispone la rettifica è trasmesso all'ufficio o corpo, presso il quale si trova l'atto originale, affinchè ne faccia annotazione a margine dell'atto stesso.

Le irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile sono punite, occorrendo, con sanzioni disciplinari ».

Qualora debba farsi luogo a rettifica degli atti dello stato civile, essa deve essere eseguita con la maggiore sollecitudine.

Se l'errore incorso nella redazione degli atti viene rilevato dopo la trasmissione degli atti stessi al ministero competente, il comando, corpo, reparto o servizio ne dà immediata comunicazione al ministero medesimo. Se l'errore cade sulla identità della persona alla quale l'atto si riferisce, la comunicazione deve essere preceduta da avviso telegrafico.

§ 8. Atti di stato civile compilati per persone nemiche ovvero dal nemico per nazionali.

Art. 116 l. g.: « *Per gli atti di stato civile relativi ad appartenenti alle forze armate nemiche o a persone al seguito delle forze stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli di questa sezione.*

Gli atti di morte compilati dal nemico per gli appartenenti alle forze armate dello Stato sono trasmessi, a cura del ministero dal quale il defunto dipendeva, all'ufficio di stato civile competente, perchè li trascriva nel proprio registro.

Fino a che la trascrizione non sia avvenuta, il ministero può procedere alla rettifica dell'atto ».

SEZIONE II.

DEI TESTAMENTI.

§ 9. Formazione dei testamenti.

Art. 117 l. g.: « *Per i testamenti degli appartenenti alle forze armate dello Stato e delle persone al seguito di queste, si osservano le disposizioni del codice civile e le altre vigenti, relative ai testamenti speciali dei militari* ».

Perchè gli ufficiali autorizzati a ricevere testamenti possano applicare le disposizioni del codice civile, cui fa richiamo l'articolo surriportato, si

trascrivono, per la parte che interessa, gli articoli del codice stesso, libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni (*):

A) *Testamento dei militari:*

Art. 163 *c. c.* « *Il testamento dei militari e delle persone impiegate presso le forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.*

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero della guerra, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore ».

La trasmissione del testamento deve essere fatta, di norma, direttamente al ministero dal quale dipende l'ufficiale che ha redatto l'atto (**).

Art. 164 *c. c.* « *Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.*

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie ».

B) *Testamento in navigazione:*

Art. 157 *c. c.* « *Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto, a bordo delle navi della marina militare, dall'ufficiale comandante la nave o da chi ne fa le veci, e, a bordo delle navi della marina mercantile dal capitano o padrone o dal secondo o da chi ne fa le veci.*

Il testamento dell'ufficiale comandante e quello del capitano o padrone o del secondo possono essere ricevuti da coloro che ad essi seguono immediatamente in ordine di servizio ».

Art. 158 *c. c.* « *Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.*

Il testamento è conservato tra le carte di bordo e ne è fatta menzione sul giornale di bordo e sul ruolo di equipaggio ».

Art. 159 *c. c.* « *Se la nave approda a un porto estero in cui si trova un Regio agente diplomatico o consolare, coloro che hanno ricevuto il testamento sono tenuti a consegnare all'agente medesimo uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione fatta sul giornale di bordo e sul ruolo di equipaggio.*

Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.

Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione scritta sul giornale e sul ruolo sopraindicati ».

Art. 161 *c. c.* « *Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli articoli 157 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie* ».

C) *Testamento in aeromobile.*

Art. 162 *c. c.* « *Al testamento fatto su un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli articoli 157 a 161.*

Il testamento è ricevuto dal comandante o da chi ne fa le veci, e in presenza di uno o due testimoni quando è possibile.

Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 159 e 160 spettano alle autorità aeronautiche ».

D) *Capacità di testare e forma dei testamenti.*

Si riportano inoltre, qui di seguito, alcune altre disposizioni del codice civile, libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, in materia di testamenti, le quali devono essere tenute presenti dagli ufficiali incaricati della redazione:

Art. 135 *c. c.* « *Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca* ».

Art. 137 *c. c.* « *Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.*

Sono incapaci di testare:

1° *coloro che non hanno compiuto l'età di diciotto anni;*

2° *gli interdetti per infermità di mente;*

3° *quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, non sani di mente nel momento in cui fecero testamento* ».

Art. 149 *c. c.* « *Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.*

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

(*) Il libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, approvato con R. decreto 26 ottobre 1939 XVII' n. 1586, ha esecuzione a cominciare dal 21 aprile 1940-XVIII.

(**) Questo chiarimento è stato approvato dal Ministero di grazia e giustizia con suo foglio n. 16 Uff. legislativo, in data 12 gennaio 1940 XVIII.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni ».

I testamenti sono redatti usando la formula del modello allegato n. 14 e sono registrati in ordine cronologico sul registro conforme all'allegato n. 13.

Sono nulle le disposizioni e i legati a favore di chi riceve il testamento e dei testimoni che vi intervengono, anche se fatte sotto il nome di interposta persona. Sono reputate persone interposte: il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (art. 145 c. c., libro III).

I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto. Non sono testimoni idonei i parenti e gli affini del testatore o di chi redige l'atto (art. 50 l. n.).

Qualora l'ufficiale che riceve il testamento non conosca la lingua parlata dal testatore, si ricorre all'opera di un interprete, la cui presenza è fatta risultare nell'atto, che deve essere sottoscritto anche dall'interprete (art. 55 l. n.).

I testamenti dei prigionieri di guerra in potere dello Stato sono ricevuti e redatti nelle medesime condizioni e con le stesse formalità stabilite per i nazionali (art. 103 l. g.).

§ 10. Consegna e trasmissione di testamenti olografi.

Art. 118 l. g.: «*Le persone autorizzate a ricevere i testamenti, indicati nell'articolo precedente, possono anche ricevere la consegna del testamento olografo, redigendone processo verbale.*

I testamenti olografi ricevuti in consegna a norma del comma precedente sono trasmessi, insieme con i relativi processi verbali, al ministero, dal quale dipende la persona che ha ricevuto in consegna il testamento.

Il ministero cura il deposito del testamento nell'archivio notarile del domicilio o dell'ultima residenza del testatore ».

Art. 148 *c. c.* « *Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.*

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome, cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno .... ».

Per la compilazione del processo verbale, l'ufficiale si vale dei modelli allegati numeri 15 a 19, a seconda dei singoli casi ivi preveduti, ossia:

testamento olografo consegnato dallo stesso testatore;

testamento olografo rinvenuto sulla persona di militare morto sul campo di battaglia;

testamento olografo consegnato da persona che l'abbia ricevuto dal testatore;

testamento olografo consegnato da persona che l'abbia comunque rinvenuto;

testamento olografo rinvenuto dalla stessa persona autorizzata a ricevere testamenti.

Il militare che rinviene un testamento olografo, se non è autorizzato a ricevere testamenti, deve consegnarlo all'ufficiale che sia investito di tale facoltà.

La trasmissione dei testamenti olografi e dei relativi processi verbali al ministero competente deve essere fatta di volta in volta, il più presto possibile, con piego raccomandato.

Affinchè il ministero possa provvedere nel modo indicato nel soprariportato art. 118 l. g., all'atto dell'invio del testamento deve essere sempre segnalato il luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Il comando del corpo deve provvedere all'annotazione sul registro conforme all'allegato n. 13 di tutti i testamenti olografi trasmessi al ministero dal quale dipende.

SEZIONE III.

DI ALTRI ATTI GIURIDICI DI MILITARI NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI.

§ 11. Riconoscimento e legittimazione di figli naturali.

Art. 119 l. g.: « *Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'art. 112 possono altresì redigere, in forma pubblica, atti di riconoscimento di figli naturali o atti dai quali risulti la volontà di legittimare figli naturali:*

1) da parte di militari appartenenti alle forze armate e delle persone al seguito di queste, che si trovano nella zona delle operazioni o in prigionia e non possono compiere detti atti nelle forme ordinarie;

2) da parte di persone imbarcate su navi da guerra, su navi-ospedale, su navi ospedaliere di associazioni nazionali di soccorso riconosciute;

3) da parte di persone che si trovano a bordo di aeromobili militari o di aeromobili di associazioni nazionali di soccorso riconosciute.

Per gli atti di riconoscimento di figli naturali e per gli atti, dai quali risulta la volontà di legittimare figli naturali, formati a norma del comma precedente, si applicano, rispettivamente, gli articoli 114 e 118 ».

Gli ufficiali autorizzati alla redazione degli atti devono valersi, per la redazione stessa, dei modelli relativi, a seconda che trattisi di atto di riconoscimento di figli naturali (allegato n. 20) o di atto di volontà di legittimare figli naturali (allegato n. 21).

Particolare importanza rivestono le indicazioni relative al sesso, all'età, al luogo di nascita dei figli naturali da riconoscere o da legittimare.

Perchè le persone incaricate di redigere gli atti indicati nell'articolo soprariportato possano, nella compilazione degli stessi, attenersi, per quanto possibile, alle relative disposizioni del codice civile, libro primo, e dell'ordinamento dello stato civile, si trascrivono gli articoli di questi, per la parte che interessa:

Art. 248 *c. c.* « *Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.*

Il riconoscimento non può essere fatto dal padre che non ha raggiunto i diciotto anni e dalla madre che non ha raggiunto i quattordici anni, a meno che non avvenga in occasione del loro matrimonio ».

Art. 249 *c. c.* « *I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori sia stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui* ».

Art. 250 *c. c.* « *I figli adulterini possono essere riconosciuti dal genitore che al tempo del concepimento non era unito in matrimonio.*

Possono essere riconosciuti anche dal genitore che al tempo del concepimento era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto od annullato.

Se in conseguenza del matrimonio sciolto od annullato vi sono figli legittimi o legittimati o loro discendenti legittimi, il riconoscimento non ha effetto se non dal giorno in cui è ammesso con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Il riconoscimento non può essere ammesso se i figli legittimi o legittimati non hanno raggiunto la maggiore età e se non sono stati sentiti.

....

.... ».

Art. 251 *c. c.* « *In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo in cui la persona si trova* ».

Art. 260 *c. c.* « *Il figlio naturale assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto o quello del padre se congiuntamente o separatamente è stato riconosciuto da entrambi i genitori* ».

Art. 279 *c. c.* « *Nè per susseguente matrimonio nè per decreto Reale possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti* ».

Art. 280 *c. c.* « *La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti* ».

Art. 282 *c. c.* « *La legittimazione può essere concessa con decreto Reale quando concorrono le seguenti condizioni;*

1) *che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore richiedente abbia raggiunto l'età indicata nel secondo comma dell'art.* 248;

2) *che il genitore il quale la domanda non abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio nè discendenti da essi;*

3) *che per il genitore vi sia l'impossibilità o almeno un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio ;*

4) *che vi sia l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio* ».

Art. 83 o. s. c. « *Chi intende riconoscere un figlio naturale davanti all'ufficiale di stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento a' sensi di legge e, se il riconoscimento è fatto con atto distinto posteriore alla nascita e questa sia avvenuta in altro comune, deve altresì esibire copia integrale dell'atto di nascita.*

Il riconoscimento del figlio adulterino, nel caso preveduto dall'art. 250, *comma terzo, del libro primo del codice civile, non può essere ricevuto dall'ufficiale dello stato civile nè nell'atto di nascita, nè con atto separato.*

L'ufficiale dello stato civile, se si rifiuta di ricevere la dichiarazione di riconoscimento, deve rilasciare un certificato con la indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero ».

Art. 84 o. s. c. « *La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale, fatto davanti all'ufficiale dello stato civile separatamente da altro atto di stato civile, è iscritta nei registri delle nascite.*

Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l'atto è ricevuto, o riguarda un figlio nascituro da madre residente in altro comune, l'ufficiale dello stato civile che lo ha ricevuto ne trasmette copia autentica, nel primo caso all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita, ai fini della annotazione di cui all'art. 89, *n.* 1, *e nel secondo caso a quello del comune di residenza della madre, ai fini dell'annotazione stessa, qualora la nascita avvenga in quest'ultimo comune* ».

L'atto di riconoscimento e la dichiarazione di voler legittimare figli naturali sono trasmessi, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende la persona che ha formato gli atti stessi.

Il ministero provvede all'inoltro all'ufficio di stato civile del comune di nascita del figlio riconosciuto, se trattasi di atto di riconoscimento, ovvero all'archivio notarile del domicilio o dell'ultima residenza del dichiarante, se trattasi di dichiarazione di voler legittimare figli naturali.

Di ogni atto redatto, l'ufficiale che vi ha proceduto deve tener nota nel registro conforme allo allegato n. 13.

§ 12. Procura a contrarre matrimonio civile.

Art. 120 l. g.: « *Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e le persone al seguito di queste che si trovano nella zona delle operazioni, i componenti l'equipaggio delle navi da guerra e i militari comunque imbarcati sulle navi stesse possono contrarre matrimonio civile per procura.*

La procura a contrarre matrimonio civile è ricevuta, in forma pubblica, da una delle persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'art. 112 *e soltanto per le persone, per le quali esse possono esercitare le funzioni stesse.*

La procura deve essere speciale, ed è redatta alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal secondo comma dell'art. 113, *con l'osservanza, per quanto è possibile, delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili.*

La procura deve, in ogni caso, contenere, oltre quanto è prescritto dal terzo comma dell'art. 113, *l'indicazione del nome e cognome, dell'età e del luogo di nascita di chi rilascia la procura, dell'altro sposo e del mandatario.*

L'atto di procura a contrarre matrimonio civile è trasmesso, per il tramite del ministero dal quale dipende l'ufficiale che ha redatto la procura, allo ufficiale di stato civile, che deve celebrare il matrimonio.

La nullità della procura, per difetti formali di essa, non può farsi valere, decorsi i tre mesi da quando chi rilascia la procura non si trovi più nella zona delle operazioni, o sia sbarcato in un porto nazionale ».

La procura indicata nell'art. 120 l. g. è quella rilasciata dalle persone che desiderano contrarre matrimonio con la sola forma civile.

Detta procura deve essere speciale e deve contenere l'esatta indicazione del nome e cognome di chi la rilascia e del procuratore, dei loro genitori, della loro età e del luogo di nascita.

Le stesse indicazioni devono essere precisate relativamente all'altro sposo.

La procura contiene altresì le indicazioni del grado di chi la rilascia e del corpo al quale egli appartiene, e, qualora sia militare di truppa, anche del suo numero di matricola.

La procura deve essere fatta con atto scritto, alla presenza di due testimoni.

Perchè l'ufficiale autorizzato alla compilazione dell'atto di procura possa averne norma, in relazione a quanto è detto nel terzo comma del soprariportato articolo, si trascrivono le disposizioni del codice civile, libro primo, per la parte che interessa:

Art. 82 *c. c.* « *Non possono contrarre matrimonio l'uomo che non ha compiuto gli anni sedici, la donna che non ha compiuto gli anni quattordici.*

....».

Art. 84 *c. c.* « *Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente* ».

Art. 85 *c. c.* « *Non possono contrarre matrimonio tra loro:*

1) *gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;*

2) *i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;*

3) *lo zio e la nipote, la zia e il nipote;*

4) *gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui è stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità derivava;*

5) *gli affini in linea collaterale in secondo grado;*

6) *l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;*

7) *i figli adottivi della stessa persona;*

8) *l'adottato e i figli dell'adottante;*

9) *l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.*

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

....».

Art. 87 *c. c.* « *Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente..*

....

Il divieto cessa dal giorno in cui la donna ha partorito ».

Art. 88 *c. c.* « *Il minore non può contrarre matrimonio senza l'assenso della persona che esercita su lui la patria potestà o la tutela.*

....».

L'atto di procura è redatto secondo il modello allegato n. 22; è firmato dalla persona che lo ha rilasciato, dai testimoni e dall'ufficiale che lo ha civile. Il ministero, a sua volta, lo trasmette al podestà del comune, ove si deve celebrare il matrimonio.

Degli atti di procura deve tenersi nota nel registro conforme all'allegato n. 13, a cura della persona incaricata delle funzioni di ufficiale di stato civile.

§ 13. Procura a contrarre matrimonio secondo il rito cattolico.

Art. 121 l. g.: « *Ferme le disposizioni del diritto canonico, la procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico, può essere ricevuta dal cappellano militare del reparto, al quale chi rilascia la procura si trova, anche temporaneamente, assegnato, osservate le istruzioni dell'Ordinario militare per l'Italia.*

L'atto di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico è trasmesso allo Ordinario militare, il quale ne cura l'invio al parroco, che deve celebrare il matrimonio ».

§ 14. Procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.

Art. 122 l. g.: « *In quanto ne sia riconosciuta la validità conformemente al rito, secondo il quale deve essere celebrato il matrimonio, l'atto di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato, è ricevuto da un ministro del culto stesso, che abbia funzioni di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato, e, in mancanza di un ministro del culto, da una delle persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'art.* 112 *e nelle forme prevedute dall'art.* 120.

L'atto di procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato è trasmesso, per il tramite del ministero dal quale dipende la persona che ha ricevuto l'atto, all'ufficiale di stato civile competente a concedere l'autorizzazione a celebrare il matrimonio dinanzi al ministro del culto stesso ».

Quando l'atto di procura deve essere redatto da persona investita delle funzioni di ufficiale di stato civile e manchi un ministro del culto, l'atto è compilato secondo il modello allegato n. 22 con le opportune modificazioni. Esso è annotato nel registro conforme all'allegato n. 13.

§ 15. Altri atti giuridici.

Art. 123 *l. g.:* « *Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'art.* 112 *possono altresì ricevere, in forma pubblica, atti di procura generale o speciale, di consenso, di autorizzazione e simili da parte delle persone per le quali esse esercitano dette funzioni.*

Tali atti sono redatti alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal secondo comma dell'art. 113, *e con l'osservanza, per quanto è possibile, delle disposizioni delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili.*

Si applica, per gli atti suindicati, la disposizione del terzo comma dell'art. 113 ».

gati numeri 29 a 35; a questi ultimi possono essere apportate le integrazioni o le modificazioni richieste dalle particolari circostanze.

La persona che forma l'atto deve richiamare l'attenzione del dichiarante sull'importanza dello atto stesso e sui suoi effetti specialmente se trattasi di procura generale.

Ogni atto deve essere vidimato dal comandante del corpo, reparto o servizio, dal quale dipende la persona investita delle funzioni di ufficiale di stato civile.

Gli atti, a domanda degli interessati, vengono rimessi, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che li redige.

Il ministero, a sua volta, li invia, nel più breve tempo possibile, alle persone indicate dagli interessati.

Di ogni atto redatto deve essere presa nota nel registro conforme all'allegato n. 13.

§ 16. Processo verbale di irreperibilità.

Art. 124 l. g.: « *Se alcuno dei militari o alcuna delle altre persone indicate nell'art.* 109 *è scomparso, per cause di guerra, dal comando, corpo, reparto o servizio, presso il quale si trova, ovvero durante la navigazione, dalla nave o dall'aeromobile su cui è imbarcato, e nei tre mesi successivi alla scomparsa non sia stato possibile conoscere, se egli sia tuttora in vita, nè accertarne la morte, si procede alla redazione di un processo verbale di irreperibilità per gli effetti, che la legge a esso attribuisce.*

Il processo verbale indica le generalità e la qualità della persona scomparsa, nonchè le circostanze, nelle quali la scomparsa è avvenuta. Per la formazione del processo verbale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 113.

Il processo verbale, salvo che si tratti di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, è redatto dal comandante del deposito o del centro di mobilitazione, in base alla segnalazione che, a questo fine, deve essere fatta dal comando, dal quale dipende la persona scomparsa.

Se si tratta di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, il processo verbale è redatto dal commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, dal comandante.

Copia del processo verbale di irreperibilità è inviata, a cura dell'ufficiale che l'ha compilato, al ministero dal quale egli dipende, e questo la trasmette, per la consegna alla famiglia interessata, al podestà del comune, ove la persona scomparsa aveva il domicilio o l'ultima residenza ».

La segnalazione indicata nel terzo comma del soprariportato articolo è fatta dai corpi, con ogni sollecitudine, ai rispettivi depositi o centri di mobilitazione e al ministero competente, servendosi del modello conforme all'allegato n. 11.

Il comandante del corpo deve curare che siano raccolte tutte le circostanze in cui la scomparsa avvenne, tenendo presenti gli effetti giudiziari o disciplinari che possono derivarne.

Di ogni eventuale ulteriore notizia riguardante lo scomparso già segnalato come tale, deve essere data urgente comunicazione al deposito o centro di mobilitazione e al ministero competente, perchè possano provvedere alle necessarie rettificazioni.

Il comando del deposito o centro di mobilitazione procede alla redazione del processo verbale di irreperibilità (allegato n. 12) allo scadere dei tre mesi dalla data di segnalazione della scomparsa, sempre che nel frattempo non siano pervenute nuove notizie, che rendano necessari ulteriori accertamenti.

Il comando del deposito o centro di mobilitazione trasmette copia del processo verbale, oltre che al ministero competente, anche al distretto, al quale appartiene la persona scomparsa, per l'aggiornamento dei ruoli.

§ 17. Autenticazione delle firme.

Art. 125 l. g.: « *Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile possono altresì autenticare, a ogni effetto di legge, le firme di coloro, per i quali esse esercitano dette funzioni* »

L'autenticazione delle firme è fatta di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che esse furono apposte in presenza della persona investita delle funzioni di ufficiale di stato civile e dei testimoni, con la data e l'indicazione del luogo.

Il documento è vidimato dal comandante del corpo, reparto o servizio da cui la persona investita delle funzioni di ufficiale di stato civile dipende, e porta il bollo dell'ufficio.

Se il documento consta di più fogli, ciascuno di questi deve essere firmato a margine dalle stesse persone che lo sottoscrivono.

La formula da usare per l'autenticazione delle firme è la seguente:

« Io sottoscritto .... (nome, cognome, grado e corpo) in virtù dei poteri attribuitimi in applicazione dell'art. 125 della legge di guerra, dichiaro che il nominato .... (nome, cognome, paternità, qualità o grado) ha firmato il presente atto in fine e nel margine di ogni foglio, in presenza mia e dei due testimoni............ .... (indicazione delle generalità di ognuno, grado e qualità).

.... (luogo e data)
.... (firma dell'ufficiale redigente la autenticazione)
.... (firma del primo teste)
.... (firma del secondo teste)
.... (vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio, dal quale l'ufficiale redigente
(bollo dell'ufficio) l'autenticazione dipende) ».

SEZIONE IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI.

§ 18. Copie e certificati.

Art. 126 *l. g.*: « *Le copie e i certificati relativi ad atti dello stato civile, formati a norma della prima sezione di questo capo, ad atti di riconoscimento di figli naturali o ad atti, dai quali risulta la volontà di legittimare figli naturali, formati a norma dell'articolo* 119, *non possono essere rilasciati, a richiesta di privati, se non dopo la loro trascrizione presso il competente ufficio dello stato civile e a cura dell'ufficio stesso.*

La copia dei testamenti ricevuti a norma della sezione seconda di questo capo non può essere rilasciata, se non dopo il loro deposito nel competente archivio notarile e a cura di questo, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge per il rilascio delle copie di simili atti ».

§ 19. **Esenzione dalla legalizzazione.**

Art. 127 *l. g.*: « *Le copie di atti dello stato civile rilasciate per uso amministrativo dai competenti ministeri e dagli ufficiali che hanno formato gli atti stessi, e gli atti rilasciati in originale, a norma della seconda e terza sezione di questo capo, sono esenti da legalizzazione, ovunque se ne faccia uso* ».

§ 20. **Esenzione dalla tassa di bollo e dall'obbligo di registrazione.**

Art. 128 *l. g.*: « *Tutti gli atti redatti a norma delle disposizioni di questo capo sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, e non sono soggetti a registrazione in termine fisso* ».

SEZIONE V.

Disposizioni concernenti i territori dell'Africa Italiana.

§ 21. **Militari indigeni dell'Africa italiana.**

Art. 129 *l. g.*: «*Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai militari indigeni delle colonie per quanto è consentito dalle condizioni locali e tenuto conto del loro statuto personale e delle norme che regolano gli atti giuridici da essi compiuti* ».

Si debbono tener presenti gli articoli 35, 40 prima parte, 41 e 43, primo comma, del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675.

Art. 35. « *Per l'esercizio dei diritti sanciti dalla presente legge e fino a che non sarà provveduto alla istituzione degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni prescritte dall'art.* 33 (°) *sono rilasciate ai mussulmani dai capi dei quartieri di abituale residenza (imàn e muchtàr) o dai capi delle tribù o delle sottotribù di appartenenza, e per gli israeliti dai rabbini delle singole comunità, con il visto del commissario generale* ».

Art. 40. « *I cittadini italiani libici conservano i propri statuti personale e successorio, se di religione mussulmana, e il proprio statuto personale, se di religione israelita* ».

Art. 41. « *È garantito il rispetto delle religioni e delle consuetudini locali* ».

Art. 43. « *I codici civile, commerciale e penale, quelli di procedura civile e di procedura penale, quello penale per l'esercito e penale militare marittimo e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno sono estesi di diritto alla Libia e devono esservi osservati, per quanto è consentito dalle condizioni locali, tenuto conto delle tradizioni e delle consuetudini locali, e salve le modificazioni a essi apportate con speciali disposizioni legislative* ».

Si deve anche tener presente l'art. 4 del R. decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 70, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Art. 4. « *È istituita una cittadinanza italiana speciale per i nativi mussulmani delle quattro provincie libiche che fanno parte integrante del Regno d'Italia.*

Tale cittadinanza speciale non modifica lo statuto personale e successorio dei cittadini libici mussulmani ».

Si debbono infine tener presenti gli articoli 31, primo ed ultimo comma, 50, primo comma, e 53 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa orientale italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285.

Art. 31. «*Nell'Africa orientale italiana è garantito l'assoluto rispetto delle religioni.*

....

È garantito a tutti il rispetto delle tradizioni locali in quanto non contrastino con l'ordine pubblico e con i principi generali della civiltà ».

Art. 50. « *Ai sudditi si applica la legge propria della loro religione, del loro paese e della loro stirpe, secondo le norme stabilite dagli ordinamenti giudiziari* ».

Art. 53. « *I codici civile, commerciale e penale, di procedura civile o di procedura penale, quello penale per l'esercito, quello penale militare marittimo e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno e il codice per la Marina mercantile della Libia sono estesi di diritto all'Africa orientale italiana e debbono esservi osservati per quanto è consentito dalle condizioni locali e salve le modificazioni a essi apportate con norme speciali.*

Parimenti ed entro gli stessi limiti saranno applicati nell'Africa orientale italiana, senza apposite estensioni, le norme legislative che, di concerto con il Ministro per le colonie, saranno emanate a modificazione dei suddetti codici ».

Per quanto riguarda gli atti di morte e gli atti di nascita, le relative rettifiche e gli atti di irreperibilità, si osservano le istruzioni per i militari metropolitani e valgono i modelli e i registri per essi preveduti (§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 16; allegati nn. 1 a 12).

Però i registri devono essere tenuti distinti da quelli usati per i militari nazionali, e quando sono esauriti devono essere inviati al ministero della Africa italiana, che per i militari indigeni è il ministero competente, per essere conservati nei suoi archivi. Pure la copia degli atti di morte e di nascita con il relativo elenco, anzichè essere rimessa come per i militari metropolitani al ministero competente (§§ 6, 7 e 8), per quelli indigeni deve essere inviata al governo dal quale il militare dipende. Il governo ne cura la trasmissione all'autorità competente per la trascrizione e annotazione.

Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile possono ricevere anche dai militari

---

(°) Art. 33 – Sono cittadini italiani libici:

il figlio, ovunque nato, di padre cittadino italiano libico o, nel caso questi sia ignoto, di madre cittadina italiana libica;

la donna maritata ad un cittadino italiano libico;

i nati in Libia, dovunque residenti, che non siano cittadini italiani metropolitani o cittadini o sudditi stranieri in conformità alle leggi italiane;

il figlio d'ignoti, trovato in Libia, si presume fino a prova contraria ivi nato.

indigeni, in forma pubblica, atti di procura generale o speciale, di consenso e simili (§ 15) secondo i modelli allegati nn. 23 a 26 e 30 a 35, e limitatamente ai negozi cui tali modelli si riferiscono. Gli atti, però, a richiesta dell'interessato, vengono rimessi, con piego raccomandato, al governo, dal quale il militare dipende; il governo li invia, nel più breve tempo possibile, alle persone indicate dagli interessati.

Le istruzioni per i testamenti e per gli atti riguardanti la filiazione, il matrimonio, le successioni (§§ 9, 10, 11, 12, 13, 14 e in parte 15) saranno emanate dai governatori, tenendo conto dei diversi diritti indigeni delle popolazioni, cui i militari appartengono.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Duce del fascismo Capo del Governo
Ministro Segretario di Stato
per la guerra, per la marina e
per l'aeronautica

MUSSOLINI

MODELLI

§ 3 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°...... del catalogo. **ALLEGATO N. 1**

MODELLO *A*.

(1)....................................

REGISTRO (2)........................

DEGLI ATTI DI MORTE NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI.

Incominciato, addì ...., millenovecento.......

a (3)..

Terminato, addì..........., millenovecento.........

a (3)...

Il presente registro, contenente fogli n..........., prima di essere posto in uso è stato numerato e firmato in ciascun foglio dal sottoscritto.

A............, addì............ 19......

Il (4)........

(5)

Segue ALLEGATO N. 1.

Registri provvisori allegati al registro principale

Numero d'ordine	Data della consegna	Numero del registro	Numero delle pagine	Ente che lo ha compilato	Ufficiale che ha effettuato la consegna

(1) Comando, corpo, reparto o servizio, da cui è tenuto il registro.
(2) Principale o provvisorio.
(3) Luogo.
(4) Grado e sottoscrizione di chi è tenuto a firmare ciascun foglio del registro.
(5) Bollo dell'ufficio.

AVVERTENZE: Per la tenuta del presente registro devono essere osservate le norme riportate al paragrafo 3 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

Il presente registro quando è esaurito, è immediatamente chiuso con dichiarazione dell'ufficiale incaricato della tenuta di esso, dalla quale deve risultare il numero degli atti in esso contenuti. Indi il presente registro, cui deve essere aggiunta a rubrica degli atti per ordine alfabetico, viene trasmesso direttamente, con piego raccomandato, al competente ministero.

Il primo atto inscritto nel nuovo registro deve portare il numero immediatamente successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel presente registro.

§ 3 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. ...... del catalogo. ALLEGATO N. 2

N°. (1) ....

ATTO DI MORTE

del (2)........ *iscritto sul presente registro, addì* (3)......

L'anno (3)..........., *nel* (4).........., *è deceduto alle ore* (5)...., *in età di anni* (6)........ *il*, ... (7) *nato a*..........., *prov. di*..............., *figlio di*.. ....*e di*........, (8)...........

Il nominato (9)................ *è morto in seguito a* (10)........... *ed è stato sepolto a* (11) ...., *come risulta dal relativo processo verbale di constatazione, di morte e di identificazione di salma compilato il* (12)....

e firmato da (13)......

Il (14)..........

Visto il (15)......

(16)

(1) Ogni atto deve portare un numero d'ordine progressivo finchè il registro non sia esaurito.
(2) Nome, cognome e qualità della persona defunta.
(3) Si indichi, il giorno, mese e anno in tutte lettere.
(4) Località ove avvenne la morte, ovvero: a bordo della Regia nave.........
(5) Indicare l'ora in tutte lettere.
(6) In tutte lettere.
(7) Nome e cognome del defunto; inoltre: se ufficiale, grado e corpo; se sottufficiale o militare di truppa, grado, corpo e numero di matricola; se persona appartenente o al seguito delle forze armate, qualità o professione.
(8) Indicare se è celibe; se è ammogliato, indicare con chi (nome e cognome); se è vedovo, indicare il coniuge predefunto (nome e cognome).
(9) Nome e cognome, del defunto.
(10) Se per malattia o ferita, e la specie, aggiungendo, ove trattasi di ferita, se avvenuta per fatto di guerra, ma non facendo menzione se la ferita dipenda da altra causa.
(11) Luogo. Nel caso che si debba procedere all'affondamento della salma di persona deceduta a bordo di Regia nave, si dirà: *ed è stato affondato nel punto di coordinate...*
(12) Data.
(13) Indicare grado, qualifica, nome e cognome delle persone che hanno sottoscritto detto processo verbale.
(14) Grado e sottoscrizione dell'ufficiale incaricato della tenuta del registro.
(15) Sottoscrizione del comandante del corpo, reparto o servizio.
(16) Bollo dell'ufficio.

§ 3 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. . . . . del catalogo. ALLEGATO N. 3.

MODELLO *B*

(1) . . . .

REGISTRO (2). . . . .

DEGLI ATTI DI NASCITA NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI.

Incominciato, addì. . . . ., millenovecento. . . . . .

a (3). . . . .

Terminato, addì. . . . ., millenovecento. . . . .

a (3). . . . .

Il presente registro, contenente fogli n. . . . . . ., prima di essere posto in uso è stato numerato e firmato in ciascun foglio dal sottoscritto.

A. . . . ., addì. . . . . 19. . . .

Il (4). . . . .

(5)

Registri provvisori allegati al registro principale.

N. d'ord.	Data della consegna	Numero del registro	Numero delle pagine	Ente che lo ha compilato	Ufficiale che ha effettuato la consegna

(1) Comando, corpo, reparto o servizio, da cui è tenuto il registro.
(2) Principale o provvisorio.
(3) Luogo.
(4) Grado e sottoscrizione di chi è tenuto a vidimare ciascun foglio del registro.
(5) Bollo dell'ufficio.

Segue ALLEGATO N. 3.

AVVERTENZE: Per la tenuta del presente registro devono essere osservate le norme riportate al paragrafo 3 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

Il presente registro, quando è esaurito, è immediatamente chiuso con dichiarazione dell'ufficiale incaricato della tenuta di esso, dalla quale deve risultare il numero degli atti in esso contenuti. Indi il presente registro, cui deve essere aggiunta la rubrica degli atti in ordine alfabetico, viene trasmesso direttamente, con piego raccomandato, al competente ministero.

Il primo atto inscritto nel nuovo registro deve portare il numero immediatamente successivo a quello dell'ultimo atto contenuto nel presente registro.

NORME DA TENERE PRESENTI
NELLA COMPILAZIONE DELL'ATTO DI NASCITA.

Qualora la nascita sia da unione legittima e la dichiarazione sia fatta dal padre, deve dirsi: nato da (nome e cognome della madre), sua moglie, il . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cu' impone il nome di. . . . . (indicazione del nome o dei nomi).

Qualora la nascita sia da unione legittima e la dichiarazione sia fatta dalla madre, deve dirsi: nato dalla sua legittima unione con. . . . . (nome e cognome del marito), con lei convivente, il. . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cui impone il nome di. . . . . (indicazione del nome o dei nomi).

Qualora la nascita sia da unione legittima e la dichiarazione sia fatta da persona munita di procura speciale di uno dei genitori, deve dirsi: nato dalla legittima unione di. . . . . (nome e cognome del mandante) e di. . . . . (nome e cognome dell'altro coniuge), con lui (o con lei) convivente, il. . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cui impone il nome di. . . . . (indicazione del nome o dei nomi). Il dichiarante ha denunciato la nascita predetta quale mandatario speciale di. . . . . (nome e cognome del mandante), come risulta da atto di procura ricevuto il. . . . . (data in tutte lettere), dal signor. . . . . (nome, cognome e qualifica di chi ha redatto l'atto), atto che egli mi presenta e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

Qualora la nascita sia da unione illegittima e la dichiarazione sia fatta dal padre o dalla madre naturale, deve dirsi: nato dalla sua unione naturale con. . . . . (se donna, aggiungere: non maritata), non parente nè affine nei gradi che ostano al riconoscimento o che non consente di essere nominato (o nominata) il. . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cui impone il nome di. . . . . (indicazione del nome o dei nomi).

Qualora la nascita sia da unione illegittima e la dichiarazione sia fatta da entrambi i genitori naturali, deve dirsi: nato dall'unione naturale di esso. . . . . (nome e cognome del padre). . . . . con . . . . (nome e cognome della madre), non coniugata e qui comparsa per fare la presente dichiarazione, il. . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere) e a cui impongono il nome di. . . . . (indicazione del nome o dei nomi).

Qualora la nascita sia da unione illegittima e la dichiarazione sia fatta dal padre naturale, nel caso in cui la madre consenta di essere nominata, deve dirsi: nato dalla sua unione naturale con. . . . . (nome e cognome della madre), il. . . . . (giorno, mese, anno e ore: in tutte lettere), e a cui impone il nome di. . . . . (indicazione del nome o dei nomi.) Il dichiarante mi ha presentato l'atto redatto da. . . . . (nome, cognome e qualifica,) in data. . . . . (in tutte lettere), che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, e con il quale. . . . . (nome e cognome della madre) ha consentito di essere nominata nel presente atto quale madre naturale del bambino.

Qualora la nascita sia da unione illegittima e la dichiarazione sia fatta dal mandatario del padre, (o della madre) naturale deve dirsi: nato dall'unione di. . . . . (nome, cognome del padre o della madre) con una donna (o un uomo) (1) non parente nè affine di lui (o di lei) nei gradi che ostano al riconoscimento, il . . . . (giorno, mese, anno e ora, in tutte lettere), e a cui impone il nome di. . . . . Il dichiarante ha denunciato la nascita predetta quale mandatario speciale di. . . . . (nome e cognome del padre o della madre) come risulta da atto in data. . . . . (in tutte lettere) redatto da. . . . . (nome, cognome e qualifica), atto che esso dichiarante mi presenta e che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro.

(1) Se l'altro genitore acconsente di essere nominato, bisogna far menzione del suo nome o cognome indicando l'atto dal quale risulta il predetto consenso.

§ 3 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. .... del catalogo. ALLEGATO N. 4

N°. (1).......

ATTO DI NASCITA.

L'anno millenovecento (2)........, *addì* (2)...... *del mese di* (2)........... *alle ore* (2)....., *in* (3)....., *dinanzi a me* (4)......., *incaricato della tenuta del registro* (5) .... *degli atti di nascita, si è presentato* (6) ......, *il quale mi ha richiesto di redigere l'atto di nascita di un bambino di sesso* (7)...... *che* (8)...... *nato da* (9)....., *cui dà il nome* (10)......

A quanto sopra e a quest'atto sono stati presenti, quali testimoni, (11)..........

Di quanto sopra ho redatto il presente atto, che, previa lettura, è stato firmato sul registro dal richiedente, dai testimoni e da me (12)...............................

....

....

(13) ....

(14) ....

(15) ....

(16) ....

(17) ◯

(1) Ogni atto deve prendere un numero d'ordine progressivo finchè il registro non sia esaurito.
(2) Anno, giorno, mese e ora in tutte lettere.
(3) Località ove vien fatta la dichiarazione, ovvero: a bordo della Regia nave..........
(4) Nome, cognome e grado dell'ufficiale che riceve l'atto.
(5) Principale o provvisorio.
(6) Nome, cognome, età, grado e qualità del richiedente, e se militare, il corpo e ogni altra indicazione atta a identificare l'individuo.
(7) Maschile o femminile.
(8) .... mi presenta, oppure è nella impossibilità di presentarmi.
(9) Vedi le norme riportate nel retro del frontespizio del presente registro.
(10) O i nomi.
(11) Nome, cognome, età, grado, qualità o professione dei due testimoni, i quali, quando non hanno la qualità di militare, devono essere maggiori di età.
(12) Se il richiedente o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si dice invece: firmato da me.........., e non da.........., perchè.......... (si fa menzione della causa dell'impedimento).
(13) Il richiedente.
(14) I testimoni.
(15) Grado e sottoscrizione dell'ufficiale che ha ricevuto l'atto.
(16) Sottoscrizione del comandante del corpo, reparto o servizio.
(17) Bollo dell'ufficio.

§ 5 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. .... del catalogo. ALLEGATO N. 5.

PROCESSO VERBALE

DI CONSTATAZIONE DI MORTE E DI IDENTIFICAZIONE DI SALMA

di (1) ....

L'anno millenovecento (2).........., *addì* (2)......., *del mese di* (2).........., *in* (3)...... ..., *gli infrascritti:* (4).......................................
hanno accertato la morte e riconosciuto l'identità della salma del nominato (5) ....,
(6) ....*il giorno* (2)........... *del mese di* (2).......... *dell'anno* (2) ...., *in* (3).....,
mentre (7) ....
Quanto sopra si fa constatare mediante il presente processo verbale per la conseguente compilazione e trascrizione dell'atto relativo.
Fatto e chiuso alla data di cui sopra.
(8) ....
....

L'UFFICIALE MEDICO IL CAPPELLANO MILITARE

....

Riproduzione del medaglioncino di riconoscimento

Ferite che hanno determinata la morte (9)........ :
....
....
....

Tumulazione: Località:

Numero della tomba:

L'UFFICIALE MEDICO IL CAPPELLANO MILITARE

....

(10) ....

(1) Generalità del defunto; se militare, indicare anche il grado e il corpo di appartenenza.
(2) In tutte lettere.
(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave..............
(4) Generalità complete delle persone dalle quali è redatto il processo verbale.
(5) Generalità del defunto, e, se ufficiale, grado e corpo; se sottufficiale o militare di truppa, grado, corpo e numero di matricola; se persona appartenente o al seguito delle forze armate, qualità e professione.
Le generalità vanno desunte dal medaglioncino di riconoscimento, la cui riproduzione deve essere fatta a tergo di questo processo verbale.
(6) Deceduto o rinvenuto.
(7) Circostanze dettagliate in cui si ebbe a rilevare il decesso. Se trattasi di rinvenimento di cadavere, precisare le circostanze presumibili del decesso; se ferito, annegato, precipitato, ecc. Qualora non sia possibile precisare il giorno in cui è avvenuta la morte, deve essere indicata, con la maggiore approssimazione, la data alla quale si ritiene la morte risalga.
(8) Se l'identificazione è fatta sulla base di testimonianze, si sottoscrivono anche i testimoni con complete generalità.
(9) Indicare se alla testa, al torace, all'addome, agli arti superiori o inferiori, o se gassato.
(10) Data.

AVVERTENZA. Il presente processo verbale, compilato e sottoscritto, è rimesso all'ufficiale incaricato delle funzioni di ufficiale di stato civile, il quale a sua volta deve rimetterlo con l'elenco riepilogativo mensile al competente ministero.

§ 6 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. ...... del catalogo. ALLEGATO n. 6

(1) ....

COPIA dell'atto di morte del ...., iscritto sul registro tenuto dal (1)........, a pagina........., n........

L'anno........, nel........, è deceduto alle ore...., in età di anni .... il......................

................, nato a..........., figlio di........ e di....................

Il nominato ....

è morto in seguito a..............................

.... ed è stato sepolto a............., come risulta dal relativo processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma, compilato il........ .... e firmato da..........................

IL ....

Visto: il.................

Per copia conforme
(2)

(3) ○

(1) Comando, corpo, reparto o servizio, da cui è tenuto il registro degli atti di morte.
(2) Grado e sottoscrizione dell'ufficiale incaricato delle funzioni di ufficiale di stato civile.
(3) Bollo dell'ufficio.

AVVERTENZA. La presente copia deve essere sollecitamente trasmessa, con l'apposito elenco, al competente ministero.

---

§ 6 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. ...... del catalogo. ALLEGATO N. 7.

(1) ....

COPIA dell'atto di nascita di ...., iscritto sul registro tenuto dal (1)......, a pagina......, n. ....

L'anno millenovecento............, addì........ del mese di.......... alle ore........., dinanzi a me...... ...., incaricato della tenuta del registro.......... degli atti di nascita, si è presentato ...., il quale mi ha richiesto di redigere l'atto di nascita di un bambino di sesso.........., che............, nato da..

A quanto sopra e a questo atto sono stati presenti, quali testimoni, ...

Di quanto sopra ho redatto il presente atto, che, previa lettura, è stato firmato sul registro dal richiedente, dai testimoni e da me.

Firmati:

Il richiedente.................

I testimoni......................

....

IL ....

Per copia conforme
(2)

(3) ○

(1) Comando, corpo, reparto o servizio da cui è tenuto il registro degli atti di nascita.
(2) Grado e sottoscrizione dell'ufficiale incaricato delle funzioni di ufficiale di stato civile.
(3) Bollo dell'ufficio.

AVVERTENZA. La presente copia deve essere sollecitamente trasmessa, con l'apposito elenco, al competente ministero.

---

§ 6 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N° .... del catalogo. ALLEGATO N. 8.

(1) ....

ELENCO delle copie degli atti di (2).......... che si trasmettono al (3) ...., a' sensi del paragrafo 6 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

Data..............

N° d'ord.	Grado o qualifica	Nome e cognome cui si riferisce la copia dell'atto	NOTE

(5) ○

IL COMANDANTE DEL (4)

....

(1) Comando, corpo, reparto o servizio, da cui è tenuto il registro degli atti di morte o degli atti di nascita.
(2) Morte o nascita.
(3) Ministero competente, o, se trattasi di atti di morte, deposito o centro di mobilitazione.
(4) Corpo, reparto o servizio.
(5) Bollo dell'ufficio.

AVVERTENZA. Il presente elenco deve essere sollecitamente trasmesso, con piego raccomandato, unitamente alle copie degli atti di morte o degli atti di nascita al competente ministero. Esso deve altresì essere inviato al deposito o centro di mobilitazione cui appartenevano le persone decedute, quando vengono trasmesse copie di atti di morte.

---

§ 6 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N° .... del catalogo. ALLEGATO N. 9.

(1) ....

ELENCO riepilogativo degli atti (2) ...., redatti da questo (1) .... durante il mese di............. che si trasmette al ministero (3) ...., a' sensi del paragrafo 6 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

Data..................

N° d'ord.	Grado o qualifica	Data dell'atto	Nome e cognome cui si riferisce l'atto	NOTE
				(4)

(6) ○

IL COMANDANTE DEL (5)

....

(1) Comando, corpo, reparto o servizio, da cui è tenuto il registro degli atti di morte o degli atti di nascita.
(2) Morte o nascita.
(3) Ministero cui appartiene l'ufficiale che ha redatto gli atti.
(4) Trattandosi di atti di morte, indicare per ognuno di essi, se vengono trasmessi il corrispondente processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma o la parte asportata dal medaglioncino di riconoscimento appeso al collo della salma.
(5) Corpo, reparto o servizio.
(6) Bollo dell'ufficio.

AVVERTENZA. Il presente elenco deve essere trasmesso, con piego raccomandato nei primi cinque giorni di ciascun mese al competente ministero, unitamente ai processi verbali di constatazione di morte e di identificazione di salma e alle parti mobili del medaglioncino di riconoscimento.

§ 6 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°...... del catalogo. ALLEGATO N. 10

CERTIFICATO DI (1)..........

(2) ....

Si certifica che il giorno (3).......... *del mese* (3) .. *dell'anno* (3).........., *in* (4).........., *è* (5)........ ....*il* (6).......... *come risulta dal registro* (7) ....*degli atti di* (1)..... (8)..... *dell'anno* .... *n*............., *a pag*...............

Data..............

Il (9) ....

(10)

(1) Di morte o di nascita.
(2) Ministero, comando, corpo, reparto o servizio.
(3) In tutte lettere.
(4) Località, ovvero: a bordo della Regia nave..........
(5) Morto o nato.
(6) Complete generalità del defunto o del nato.
(7) Principale o provvisorio.
(8) Comando, corpo, reparto o servizio che ha avuto o ha in consegna il registro.
(9) Autorità del ministero competente a rilasciare il certificato o grado e sottoscrizione dell'ufficiale incaricato delle funzioni di ufficiale di stato civile, se il ministero l'ha richiesto al comando del corpo, reparto o servizio che ha ancora in uso il registro cui si riferisce il certificato.
(10) Bollo dell'ufficio.

AVVERTENZE. Il presente certificato può essere rilasciato, su richiesta motivata del competente ufficiale di stato civile o di altra autorità, dal ministero, in base alle risultanze dei registri custoditi nel suo archivio.

Qualora i certificati richiesti riflettano atti iscritti in registri ancora in uso, o comunque ancora esistenti presso le autorità mobilitate, il ministero ne fa richiesta al competente comando, corpo, reparto o servizio.

§ 16 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°........ del catalogo. ALLEGATO N. 11.

(1) ....

Segnalazione di scomparsa al (2).................................

N. d'ord.	Grado o qualità (se impiegato civile o operaio)	Nome, cognome, paternità e maternità dello scomparso	Data e luogo di nascita	Distretto di appartenenza e numero di matricola (se militare di truppa)	Corpo, reparto o servizio cui apparteneva	Data e località in cui scomparve	Descrizione particolareggiata delle circostanze in cui avvenne la scomparsa e degli accertamenti eseguiti per rintracciare lo scomparso (3)	*Annotazioni*

(4).............. (*data*) (5) ....

(6)

(1) Corpo, reparto o servizio. — (2) Deposito o centro di mobilitazione o ministero. — (3) Combattimento, fatto d'armi o azione, data e località in cui avvenne, e circostanze in cui si verificò la scomparsa. Se la scomparsa avvenne fuori combattimento, indicare le circostanze particolari in cui si verificò. — (4) Data. — (5) Firma del comandante del corpo, reparto o servizio cui apparteneva lo scomparso. — (6) Bollo dell'ufficio.

AVVERTENZA. La presente segnalazione deve essere sollecitamente trasmessa al competente ministero e ai rispettivi depositi o centri di mobilitazione.

§ 16 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. ...... del catalogo. ALLEGATO N. 12

(1)..

VERBALE DI IRREPERIBILITÀ.

L'anno millenovecento (2).........., *addì* (2)........ *del mese di* (2).........., *in* (3)......................, *si constata quanto appresso:*

In data............, *il* (4)............ *segnalava a questo* (1)...... *che il nominato* (5)........, *effettivo al* (6)............ *del* (4).......... *stesso, iscritto al n*....... *di matricola di questo* (1) ...., *in occasione di* (7).......... *avvenuto il*.......... *in* (8).........., *scomparve, e che dopo tale fatto non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente accertata la morte o la prigionia.*

Essendo ora trascorsi tre mesi dalla data della segnalazione della sua scomparsa, e risultando che le ulteriori ricerche e indagini esperite in ogni campo e sotto ogni forma, sono riuscite infruttuose nei di lui riguardi, e che pertanto non è stato possibile, nel frattempo, conoscere se egli sia tuttora in vita o sia in effetti deceduto, viene redatto il presente processo verbale di irreperibilità a norma dell'articolo 124 della legge di guerra, per gli effetti che la legge a esso attribuisce.

IL COMANDANTE DEL DEPOSITO
(O DEL CENTRO DI MOBILITAZIONE)

....

(9)

(1) Comando del deposito o centro di mobilitazione.
(2) In tutte lettere.
(3) Località.
(4) Comando, corpo o servizio.
(5) Cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita, grado o qualità, se impiegato civile od operaio.
(6) Reparto o compagnia.
(7) Combattimento o altre circostanze.
(8) Località, ovvero: a bordo della Regia nave........
(9) Bollo dell'ufficio.

Avvertenza. Il presente processo verbale, che deve essere redatto allo scadere dei tre mesi dalla data della segnalazione della persona scomparsa, è trasmesso al competente ministero e al distretto di appartenenza.

§ 9 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N° .... del catalogo. ALLEGATO N. 13

Campagna di guerra 19....

REGISTRO

RELATIVO AD ATTI GIURIDICI DEI MILITARI O DI ALTRE PERSONE APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE O AL SEGUITO DI ESSE, NELLA ZONA DELLE OPERAZIONI.

(1)..........

(2)............

(3)

(1) Comando, corpo, reparto o servizio che tiene il registro.
(2) Sottoscrizione del comandante del corpo, reparto o servizio.
(3) Bollo dell'ufficio.

AVVERTENZA. Nel presente registro devono essere registrati, in ordine cronologico, tutti gli atti giuridici formati dall'ufficiale che ha le funzioni di ufficiale di stato civile.

Numero d'ordine	Specie dell'atto (1)	Data dell'atto	Nome, cognome, qualità o grado di chi addiviene all'atto	Nome, cognome e qualità di chi riceve l'atto	Data della trasmissione dell'atto al ministero	Annotazioni particolari (2)
1	2	3	4	5	6	7

(1) Se testamento, procura generale, procura speciale, atto di riconoscimento o di dichiarazione di voler legittimare figli naturali, ecc.
(2) Se trattasi di testamento, indicare, quando occorre, se il testamento è olografo, specificando la data del processo verbale di ricezione. Se trattasi di procura speciale, indicarne la natura (di consenso, di autorizzazione, di vendita, ecc.).

§ 9 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. ...... del catalogo. ALLEGATO N. 14.

N°. (1) ...... del registro.

TESTAMENTO DI (2)........

L'anno millenovecento (3)..........*, addì* (3) ...... *del mese di* (3) ...., *in* (4) ....

Davanti a me (5)............*, autorizzato a ricevere i testamenti indicati nell'articolo* 117 *della legge di guerra, e alla presenza dei signori* (6) ....*, testimoni idonei e richiesti, è personalmente comparso il* (7) ....*, di* (8) ....*, nato a* (9)..........*, e residente* (10).........*, il quale ha dichiarato di voler fare testamento nei seguenti termini:*

(11) ....

....

....

....

(12) ....

....

....

(7) ....

(13) ....

(14) ....

(15) ....

(16)

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.
(2) Cognome e nome del testatore.
(3) In tutte lettere.
(4) Località ove si riceve l'atto, ovvero: a bordo della Regia nave.....
(5) Nome, cognome, grado o qualità, corpo di appartenenza.
(6) Nome, cognome, qualità e dimora dei due testimoni intervenuti all'atto, i quali devono aver compiuto l'età di anni 21.
(7) Nome, cognome, e qualità del testatore.
(8) Nome del padre.
(9) Luogo di nascita del testatore.
(10) Luogo di residenza del testatore.
(11) Riportare con la maggiore precisione possibile le dichiarazioni del testatore: istituzione dell'erede o degli eredi, disposizioni a titolo particolare, come legati, ecc.
(12) *Quando i testimoni e il testatore si sottoscriveranno si dirà*:
Di quanto sopra ho dato lettura alla presenza dei citati testimoni, e il testatore, dichiarando di persistere in questa sua volontà, si è sottoscritto con me e i testimoni.
Quando il testatore non sa scrivere, si dirà;
Di quanto sopra ho dato lettura alla presenza dei citati testimoni, e il testatore, persistendo in questa sua volontà, ha dichiarato di non saper scrivere per essere illetterato, e si è sottosegnato e i testimoni si sono con me sottoscritti.
Quando il testatore non può neppure sottosegnarsi e i testimoni non sanno scrivere, si dirà:
Di quanto sopra ho dato lettura alla presenza dei citati testimoni, e il testatore, persistendo in questa sua volontà, non si sottoscrive, nè si sottosegna perchè (indicare la causa che lo impedisce di sottoscriversi o sottosegnarsi), e i testimoni non si sono sottosegnati, perchè illetterati, come dichiarano.
(13) Cognome e nome dei testimoni.
(14) Cognome e nome e qualità di chi redige l'atto.
(15) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio dal quale l'ufficiale redigente dipende.
(16) Bollo dell'ufficio.

AVVERTENZA. Il presente testamento deve essere sollecitamente trasmesso, con piego raccomandato, al competente ministero, al quale deve essere altresì segnalato il luogo di domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

§ 10 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N° .... del catalogo. ALLEGATO N. 15.

N° (1) .... del registro.

PROCESSO VERBALE

DI RICEZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO CONSEGNATO DALLO STESSO TESTATORE.

L'anno millenovecento (2) ....*, addì* (2)...... *del mese di* (2) ....*, ad ore* (2) ....*, in* (3) ....*, davanti a me* (4)........ *autorizzato a ricevere i testamenti indicati nell'articolo* 117 *della legge di guerra, e alla presenza di due testimoni nelle persone di* (5)....................*, si è presentato il* (5) ....*, il quale mi ha consegnato un documento, dichiarando che esso contiene il suo testamento, scritto e sottoscritto di suo pugno.*

Constatato che il suindicato documento risulta di pagine (2).......*e di righe* (2)............ *ho ricevuto il documento, firmandolo in ogni pagina.*

Di quanto sopra ho redatto, a norma dell'articolo 118 *della legge di guerra, il processo verbale, che è sottoscritto dal dichiarante testatore, dai testimoni e da me.*

(6) ....

(7) ....

(8) ....

(9) ....

(10) ....

(11)

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.
(2) In tutte lettere.
(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave.....
(4) Nome, cognome, grado o qualità, corpo di appartenenza.
(5) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, grado o qualità, corpo di appartenenza se trattasi di militari.
(6) Firma del testatore.
(7) Firma del primo testimonio.
(8) Firma del secondo testimonio.
(9) Firma di chi riceve il testamento.
(10) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende la persona ricevente.
(11) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).
Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente processo verbale, con il testamento olografo cui si riferisce, deve essere sollecitamente trasmesso, con piego raccomandato, al competente ministero, al quale deve essere altresì segnalato il luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

§ 10 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. .... del catalogo. ALLEGATO N. 16.

N°. (1) .... del registro.

PROCESSO VERBALE

DI RICEZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO RINVENUTO SULLA PERSONA DI MILITARE MORTO SUL CAMPO DI BATTAGLIA.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2) .... *del mese di* (2) ...., *ad ore* (2) ......, *in* (3) ...., *davanti a me* (4) .... *autorizzato a ricevere i testamenti indicati nell'articolo* 117 *della legge di guerra, si è presentato il* (5) .... *il quale, in presenza di due testimoni nelle persone di* (6) ...., *dichiara quanto appresso:*

Nel procedere alla identificazione del nominato (7)...., *morto nel combattimento svoltosi in* (8) ...., *il giorno* (2) ...., *ad ore* (2) ...... *è stato fra l'altro rinvenuto* (9) .... (10) .... (11) ....

Lettolo (12) .... *si è constatato che esso contiene disposizioni di ultime volontà e porta la firma del sunnominato* (13) .... *e, constatato che il suindicato documento risulta di pagine* (14) .... *e righe* (14) ...., *ho ricevuto il documento, firmandolo in ogni pagina.*

Di quanto sopra ho redatto, a norma dell'articolo 118 *della legge di guerra, il processo verbale, che è sottoscritto dal dichiarante, dai testimoni e da me.*

(15) ....
(16) ....
(17) ....
(18) ....
(19) ....

(20)

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo mod. 13.
(2) In tutte lettere.
(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave ....
(4) Nome, cognome, grado o qualità, corpo di appartenenza.
(5) Nome, cognome, qualità o grado, corpo di appartenenza se trattasi di militare.
(6) Nome, cognome, qualità o grado, corpo di appartenenza, data e luogo di nascita.
(7) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, grado o qualità, corpo di appartenenza se trattasi di militare.
(8) Località o contrada, ovvero: a bordo della Regia nave .....
(9) Indicare dove.
(10) Un foglio o più fogli.
(11) Aperto o in busta chiusa.
(12) Dopo aver aperto la busta, se eventualmente è chiusa.
(13) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, grado o qualità, corpo di appartenenza se trattasi di militare.
(14) In tutte lettere.
(15) Firma del dichiarante.
(16) Firma del primo testimone.
(17) Firma del secondo testimone.
(18) Firma di chi riceve il testamento.
(19) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale ricevente.
(20) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente processo verbale, con il testamento olografo cui si riferisce, deve essere sollecitamente trasmesso, con piego raccomandato, al competente ministero, al quale deve altresì essere segnalato il luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

§ 10 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. .... del catalogo. ALLEGATO N. 17.

N°. (1) .... del registro.

PROCESSO VERBALE

DI RICEZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO CONSEGNATO DA PERSONA CHE L'ABBIA RICEVUTO DAL TESTATORE.

L'anno millenovecento (2), ..., *addì* (2) .... *del mese di* (2) ...., *ad ore* (2) .... *in* (3) ...., *davanti a me* (4) .... *autorizzato a ricevere i testamenti indicati nell'articolo* 117 *della legge di guerra, e in presenza di due testimoni nelle persone di* (5) ...., *si è presentato il nominato* (5) ...., *che mi richiede di ricevere in consegna un foglio e mi dichiara che esso contiene il testamento olografo del signor* (5) ...., *dallo stesso affidatogli per la consegna.*

Constatato che il suindicato documento risulta di pagine (2) .... *e di righe* (2) ...., *ho ricevuto il documento, firmandolo in ogni pagina.*

Di quanto sopra ho redatto, a norma dell'articolo 118 *della legge di guerra, il processo verbale, che è sottoscritto dalla persona che effettua la consegna, dai testimoni e da me.*

(6) ....
(7) ....
(8) ....
(9) ....
(10) ....

(11)

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.
(2) In tutte lettere.
(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave........
(4) Nome, cognome, grado o qualità, corpo di appartenenza.
(5) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, grado o qualità, corpo di appartenenza se trattasi di militare.
(6) Firma del fiduciario che effettua la consegna.
(7) Firma del primo testimone.
(8) Firma del secondo testimone.
(9) Firma della persona che riceve il testamento.
(10) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende la persona autorizzata a ricevere testamenti.
(11) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente processo verbale, con il testamento olografo cui si riferisce, deve essere sollecitamente trasmesso, con piego raccomandato, al competente ministero, al quale deve altresì essere segnalato il luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

§ 10 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°........ del catalogo. ALLEGATO N. 18.

N° (1) .... del registro.

PROCESSO VERBALE

DI RICEZIONE DI TESTAMENTO OLOGRAFO CONSEGNATO DA PERSONA CHE L'ABBIA COMUNQUE RINVENUTO.

L'anno millenovecento (2)......., *addì* (2)........... *del mese di* (2).......... *ad ore* (2)........, *in* (3)......... *davanti a me* (4)....., *autorizzato a ricevere i testamenti indicati nell'articolo* 117 *della legge di guerra, e in presenza di due testimoni nelle persone di* (4).........., *si è presentato il nominato* (4).........., *il quale dichiara di aver rinvenuto mentre* (5) .... (6).............

Lettolo (7) ...., *e constatato che esso contiene le disposizioni di ultima volontà, che porta la firma del sunnominato* .... *e che risulta di pagine* (2) ...... *e di righe* (2) ...., *ho ricevuto il documento, firmandolo in ogni pagina.*

Di quanto sopra ho redatto, a norma dell'articolo 118 *della legge di guerra, il processo verbale che è sottoscritto dalla persona che ha consegnato il testamento, dai testimoni e da me.*

(8) ....

(9) ....

(10) ....

(11) ....

(12) ....

(13)

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.
(2) In tutte lettere.
(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave ....
(4) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, grado o qualità, corpo di appartenenza se trattasi di militari.
(5) Descrizione delle circostanze particolari in cui il rinvenimento si effettuò.
(6) ..... un documento che appare essere un testamento olografo di..... (nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, grado e qualità, corpo di appartenenza se militare).
ovvero: che dalle indicazioni apposte sul plico risulta essere un testamento olografo di..... (nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, grado o qualità, corpo di appartenenza se militare).
(7) Dopo aver aperta la busta se eventualmente è chiusa.
(8) Firma della persona che ha rinvenuto e presentato il documento.
(9) Firma del primo testimone.
(10) Firma del secondo testimone.
(11) Firma dell'ufficiale che riceve il testamento.
(12) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale ricevente.
(13) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (Art. 127 legge di guerra).
Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente processo verbale, con il testamento olografo cui si riferisce, deve essere sollecitamente trasmesso, con piego raccomandato, al competente ministero, al quale deve altresì essere segnalato il luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

§ 10 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°........... del catalogo. ALLEGATO N. 19.

N°. (1) .... del registro.

PROCESSO VERBALE

RELATIVO A TESTAMENTO OLOGRAFO RINVENUTO DALLA STESSA PERSONA AUTORIZZATA A RICEVERE TESTAMENTI.

L'anno millenovecento (2)........, *addì* (2) .... *del mese di* (2)........, *in* (3)........, *si dà atto di quanto appresso:*

Io sottoscritto (4).......... *dichiaro che il giorno* (2) ...... *del mese di* (2)........ *dell'anno* (2)...., *ad ore* (2)......, *mentre* (5)............, *ho rinvenuto in* (3).., (6).......... *che raccolsi ed esaminai.*

Lettola (7)...... *ho constatato che essa contiene le disposizioni di ultima volontà e porta la firma di* ...., *e, constatato che il suindicato documento risulta di pagine* 2)...... *e di righe*(2)......, *l'ho firmato in ogni pagina.*

Di quanto sopra ho redatto, a norma dell'articolo 118 *della legge di guerra, il processo verbale, che è sottoscritto dai testimoni e da me.*

(8) ....

(9) ....

(10) ....

(11) ....

(12)

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro modello 13.
(2) In tutte lettere.
(3) Località ovvero: a bordo della Regia nave.....
(4) Nome, cognome, grado o qualità, corpo di appartenenza
(5) Descrizione particolareggiata delle circostanze in cui assolveva servizio o incarico.
(6) Una carta piegata o plico chiuso.
(7) Dopo aver aperta la busta se eventualmente è chiusa.
(8) Firma del primo testimone.
(9) Firma del secondo testimone.
(10) Firma della persona autorizzata a ricevere i testamenti e che ha rinvenuto il testamento.
(11) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale redigente.
(12) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).
Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente processo verbale, con il testamento olografo cui si riferisce, deve essere sollecitamente trasmesso, con piego raccomandato, al competente ministero, al quale deve essere altresì segnalato il luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

§ 11 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°......... del catalogo. ALLEGATO N. 20.

N°. (1)............ del registro.

ATTO DI RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI.

L'anno (2).................., *addì* (2)............, *del mese di* (2)............, *in* (3)................, *davanti a me* (4)................, *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, è comparso il* (5)............, *in presenza di due testimoni* (6)......................

Il nominato (7)................ *dichiara di essere il padre del fanciullo di sesso* (8).........., *che nacque a* (9)................, *e che fu iscritto nei registri dei nati dell'anno* (2)................, *presso l'ufficio dello stato civile del comune di* (9)................, *nel giorno* (2).................. *del mese di* (2)..........., *e al quale furono dati il nome*..................*e il cognome* ...., *e quindi di riconoscerlo per suo figlio a tutti gli effetti di legge, non sussistendo alcuno degli ostacoli preveduti dagli articoli* 249 *e* 250 *del libro primo del codice civile al suo riconoscimento.*

Nella mia qualità di ufficiale a ciò autorizzato e in virtù delle funzioni demandatemi, ricevo questo atto di riconoscimento a norma dell'articolo 119 *della legge di guerra, atto che, letto al dichiarante e dallo stesso riconosciuto conforme alla propria dichiarazione, è sottoscritto dallo stesso dichiarante, dai testimoni e da me.*

(10) ....

(11) ....

(12) ....

(13) ....

(14) ....

(15)

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.
(2) In tutte lettere.
(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave.....
(4) Nome, cognome, qualità, grado e corpo di appartenenza dell'ufficiale ricevente.
(5) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, grado e qualità.
(6) Generalità complete, qualità e grado.
(7) Nome e cognome del dichiarante.
(8) Maschile o femminile.
(9) Località.
(10) Firma del dichiarante.
(11) Firma del primo testimone.
(12) Firma del secondo testimone.
(13) Firma dell'ufficiale redigente.
(14) Vidimazione del comandante del corpo cui appartiene l'ufficiale redigente.
(15) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto deve essere trasmesso, con piego raccomandato, al ministero da cui dipende la persona che lo ha formato.

§ 11 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. .... del catalogo. ALLEGATO N. 21.

N°. (1)............ del registro.

DICHIARAZIONE DI VOLER LEGITTIMARE FIGLI NATURALI.

L'anno (2)................, *addì* (2)............, *del mese di* (2)..............., *in* (3)..............., *davanti a me* (4)..................., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, è comparso il* (5)........, *in presenza di due testimoni* (6)................

Il nominato (7)............ *dichiara di voler legittimare il figlio natogli fuori matrimonio a* (8)....., *di sesso* (9)......, *e che fu iscritto nei registri dei nati dell'anno* (2) ...., *presso l'ufficio dello stato civile del comune di* (10).............., *nel giorno* (2)........, *del mese* (2)............, *e al quale fu dato il nome*...... ...., *e il cognome*................., *non sussistendo alcuno degli ostacoli preveduti dall'articolo* 279 *del libro primo del codice civile e concorrendo le condizioni sancite dall'articolo* 282 *del codice stesso.*

In virtù delle funzioni demandatemi, raccolgo tale espressa e specifica volontà del nominato (11)............., *e redigo il presente atto a norma dell'articolo* 119 *della legge di guerra, atto che, letto al dichiarante e da esso riconosciuto pienamente rispondente alla dichiarazione fatta, è sottoscritto dal dichiarante medesimo, dai due testimoni e da me.*

(12) ....

(13) ....

(14) ....

(15) ....

(16) ....

(17)

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.
(2) In tutte le lettere.
(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave.....
(4) Nome, cognome, qualità, grado e corpo di appartenenza dell'ufficiale redigente l'atto.
(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado.
(6) Generalità complete, qualità e grado di essi.
(7) Nome e cognome del dichiarante.
(8) Luogo di nascita.
(9) Maschile o femminile.
(10) Località.
(11) Nome e cognome del dichiarante.
(12) Firma del dichiarante.
(13) Firma del primo testimone.
(14) Firma del secondo testimone.
(15) Firma dell'ufficiale redigente.
(16) Vidimazione del comandante del corpo cui appartiene l'ufficiale redigente.
(17) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. La presente dichiarazione deve essere trasmessa, con piego raccomandato, al ministero da cui dipende la persona che l'ha redatta.

§ 12 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. .... del catalogo. ALLEGATO N. 22.

N°. (1)............ del registro.

MANDATO DI PROCURA PER CONTRARRE MATRIMONIO CIVILE.

L'anno millenovecento (2)................, *il giorno* (2)..........................., *del mese di* (2)......, *in* (3)........................., *davanti a me* (4) ...., *nvestito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il* (5).... *in servizio presso il* (6) ...., *appartenente al distretto militare di*............, *n.* .... *di matricola, figlio di* .... *e di* ...., *nato a* ...., *il giorno* (2) .... *del mese di* (2)................, *dell'anno* (2)............., *cittadino italiano, di professione* ...., *il quale ha dichiarato di voler contrarre matrimonio secondo la forma civile con* ...., *figlia di* ......, *e di* ...., *nata a* ...., *il giorno* (2) ...., *del mese di* (2)............, *dell'anno* (2) ...., *di professione* ...., *residente in* ...., *Non potendo però addivenirvi con personale presenza, egli intende di celebrare tali nozze per procura, a norma dell'articolo* 121 *della legge di guerra.*

A tali fini dichiara di conferire atto di procura al signor ...., *figlio di* .... *e di* ...., *nato il giorno* (2) ...., *del mese di* (2) ...., *dell'anno* (2)..............., *dimorante a* ...., *di professione* ......, *maggiorenne (il quale però non è nè avo, nè padre, nè fratello, nè zio della sposa), affinchè, in qualità di procuratore, a nome e per incarico del suo mandante, contragga matrimonio con la predetta*........, *secondo le forme di legge.*

Dopo di che, esso mandante, insieme con i signori (7).... .... *e* (8) .... *i quali hanno assistito in qualità di testimoni, a norma di legge, alla redazione e lettura del presente atto, si sottoscrivono insieme con me come appresso:*

(9) ....

(10) ....

(11) ....

(12) ....

(13) ....

(14)

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.

(2) In tutte lettere.

(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave.....

(4) Grado, cognome e nome dell'ufficiale che redige l'atto.

(5) Grado, cognome e nome del mandante.

(6) Corpo, reparto o servizio.

(7) Grado, cognome e nome del primo teste.

(8) Grado, cognome e nome del secondo teste.

(9) Firma del mandante.

(10) Firma del primo teste.

(11) Firma del secondo teste.

(12) Firma dell'ufficiale investito delle funzioni di ufficiale di stato civile.

(13) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio, da cui l'ufficiale redigente dipende.

(14) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso. (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente mandato di procura deve essere trasmesso, con piego raccomandato, al ministero da cui dipende la persona che lo ha formato. Ad esso, quando viene redatto a' sensi del paragrafo 14 delle « Istruzioni », devono essere apportate le opportune modificazioni per adattarlo ai casi di procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N.° .... del catalogo. ALLEGATO N. 23.

N.° (1).......... del registro.

ATTO DI CONSENSO.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2) .... *del mese di* (2) ...., *in* (3) ...., *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5).................., *il quale dichiara di prestare, come presta, a norma di legge, il proprio consenso a che il signor* (6) .... *addivenga a* (7) ....

Del che ho redatto il presente atto di consenso a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

....

....

....

Letto e sottoscritto dal consenziente, da me stesso

(8) ....

(9) ....

(10) ....

(11) ....

(11) ....

(12) ....

(13)

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.

(2) In tutte lettere.

(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave.....

(4) Nome, cognome, grado, qualità e corpo di appartenenza di chi riceve l'atto.

(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo e reparto cui è in forza.

(6) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio, qualità o professione.

(7) Precisazione della materia su cui verte il consenso e limiti in cui esso è contenuto.

(8) ..... e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare la indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: il signor............ dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.

(9) Firma del consenziente.

(10) Firma dell'ufficiale redigente.

(11) Firma del primo e del secondo teste semprechè il richiedente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 8).

(12) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale redigente.

(13) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. .... del catalogo. ALLEGATO N. 24.

N°. (1)........ del registro.

ATTO DI PROCURA GENERALE.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2).... *del mese di* (2) ...., *in* (3) ...., *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5) ...., *il quale mi chiede la redazione di un atto di procura generale.*

Il predetto (6) .... *dichiara di volere, con il presente atto, nominare, come in effetti nomina, quale suo procuratore generale, il signor* (7) .... *allo scopo che, con ogni facoltà, e in nome e per conto del mandante amministri tutti i beni da esso costituente posseduti e da possedere, e ne disponga come se fosse egli il proprietario assoluto.*

. ...

. ...

. ...

Il presente atto di procura generale da me redatto a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, da valere a tutti gli effetti legali, è letto e sottoscritto con me stesso dal mandante*

(8) ....

(9) ....

(10) ....

(11) ....

(11) ....

(12) ....

(13)

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.

(2) In tutte lettere.

(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave.....

(4) Nome, cognome, grado, qualità e corpo di appartenenza.

(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.

(6) Nome e cognome.

(7) Nome, cognome, paternità, luogo di nascita, domicilio, qualità o professione.

(8) ....e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni non si deve riportare l'indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: il signor.................... dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.

(9) Firma del costituente.

(10) Cognome, nome, grado e qualità del redigente.

(11) Firme del primo e secondo teste, semprechè il richiedente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 1).

(12) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio dal quale l'ufficiale redigente dipende.

(13) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. .... del catalogo. ALLEGATO N. 25.

N° (1) .... del registro.

ATTO DI PROCURA SPECIALE.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2).... *del mese di* (2) ...., *in* (3) ...., *davanti a me* (4) .... *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5) ...., *il quale mi chiede la redazione di un atto di procura speciale.*

Il predetto (6) .... *dichiara di volere, con il presente atto, nominare, come in effetti nomina, quale suo procuratore speciale, il signor* (7).............

Del che ho redatto il presente atto, a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

....

....

....

Letto e sottoscritto da esso mandante, da me stesso (8)....

(9) ....

(10) ....

(11) ....

(11) ....

(12) ....

(13)

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.

(2) In tutte lettere.

(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave............

(4) Nome, cognome, grado e corpo di appartenenza.

(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.

(6) Nome e cognome.

(7) Nome, cognome, paternità, data o luogo di nascita, domicilio qualità o professione del mandatario.

(8) .....e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare l'indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: il signor..................... dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.

(9) Firma del costituente.

(10) Firma dell'ufficiale redigente l'atto.

(11) Firme del primo e del secondo teste, semprechè il dichiarante non abbia rinunziato alla presenza di essi (vedi n. 8).

(12) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale redigente.

(13) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZE. Il presente modello serve per gli atti diversi ai quali si riferiscono i modelli successivi (ad esempio: procura speciale per una determinata lite, o per determinati atti giudiziari).

Il presente atto a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N.° ...... del catalogo. ALLEGATO N. 26.

N°. (1) .... del registro.

ATTO DI AUTORIZZAZIONE.

L'anno millenovecento (2) .... *addì* (2)...... *del mese* (2) ...., *in* (3)............, *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5) .... *il quale, nella impossibilità di agire di persona, dichiara di voler autorizzare, come in effetti autorizza, il signor* (6).. .... *a rappresentarlo nella* (7) ...., *davanti il* (8) .... *e ad operarvi secondo le norme di legge e sottoscrivendo in suo nome e vece.*

. ...

. ...

. ...

Del che ho redatto il presente atto, a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, da valere a tutti gli effetti legali, atto che, letto e trovato dall'autorizzante rispondente alla propria volontà, viene firmato da questo, da me stesso*

(9) ....

(10 ....

(11) ....

(12) ....

(12) ....

(13) ....

(14)

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.

(2) In tutte lettere.

(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave..............

(4) Nome, cognome, grado, qualità e corpo di appartenenza di chi riceve l'atto.

(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.

(6) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio, qualità o professione.

(7) Precisazione della materia su cui verte l'autorizzazione e limiti e condizioni in cui il concedente vuole che sia contenuta.

(8) Autorità o ente.

(9) .... e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare l'indicazione relativa ai testimoni ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: il signor.... dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.

(10) Firma dell'autorizzante.

(11) Firma dell'ufficiale redigente.

(12) Firma del primo e del secondo teste, semprechè il richiedente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 9).

(13) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale redigente.

(14) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni.

N°. ...... del catalogo. ALLEGATO N. 27.

N°. (1) .... del registro.

ATTO DI PROCURA GENERALE ALLE LITI.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2) ...... *del mese di* (2) ...., *in* (3) .... *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5).......... *il quale mi chiede la redazione di un atto di procura generale,*

Il predetto (6) .... *dichiara di volere, con il presente atto, nominare, come in effetti nomina, quale suo procuratore speciale, il signor* (7) .... *con il mandato specifico di rappresentarlo in tutte le sue cause, tanto attive quanto passive, mosse e da muoversi avanti i conciliatori, con facoltà di transigere e conciliare, nonchè davanti ai pretori, tribunali e Corti d'appello, addivenendo in proposito a tutti gli atti e incombenti necessari, fino alla finale esecuzione delle cause medesime.*

Del che ho redatto il presente atto, a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

....

....

....

Letto e sottoscritto da esso mandante, da me stesso (8)....

(9) ....

(10) ....

(11) ....

(11) ....

(12) ....

(13)

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.

(2) In tutte lettere.

(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave..........

(4) Nome, cognome, grado e corpo di appartenenza.

(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità e grado, corpo o reparto cui è in forza.

(6) Nome e cognome.

(7) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio, qualità o professione del mandatario.

(8).......... e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare la indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: il signor............ dichiara di rinunciare ai testimoni.

(9) Firma del costituente.

(10) Firma dell'ufficiale redigente l'atto.

(11) Firme del primo e del secondo teste, semprechè il richiedente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 1).

(12) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale redigente l'atto.

(13) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. .... del catalogo. ALLEGATO N. 28.

N°. (1) .... del registro.

ATTO DI PROCURA SPECIALE PER RICHIEDERE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2).... *del mese di* (2) ...., *in* (3) ...., *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5) ...., *il quale mi chiede la redazione di un atto di procura speciale.*

Il predetto (6) .... *dichiara di volere, con il presente atto, nominare, come in effetti nomina, quale suo procuratore speciale, il signor* (7)..........., *acciocchè, in suo nome e vece, faccia all'ufficio di stato civile di* (8) .... *la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, che esso mandante intende contrarre con* (9) ....

Dichiara inoltre di dare al suo procuratore speciale, come sopracostituito, la facoltà di chiedere la dispensa (10) ...., *conferendogli al riguardo ogni più ampio potere, con promessa di tenere per rato e valido quanto da esso procuratore sarà operato.*

Del che ho redatto il presente atto a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

....

....

....

Letto e sottoscritto da esso mandante, da me stesso (11)....

....

(12) ....

(13) ....

(14) ....

(14) ....

(15) ....

(16)

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.
(2) In tutte lettere.
(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave ....
(4) Nome, cognome, grado e corpo di appartenenza.
(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.
(6) Nome e cognome.
(7) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio, qualità o professione del mandatario.
(8) Nome del comune e della provincia.
(9) Nome, cognome, paternità, età, qualità o professione, luogo di nascita e di residenza della sposa.
(10) Da una delle pubblicazioni (o da entrambe).
(11) .... e da due testimoni, Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare la indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: Il signor .... dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.
(12) Firma del costituente.
(13) Firma dell'ufficiale redigente l'atto.
(14) Firme del primo e del secondo teste, sempreché il richiedente non abbia rinunciato alla presenza dei testimoni (vedi n. 1).
(15) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale che redige l'atto.
(16) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

ALLEGATO N. 29.

N°. (1) .... del registro.

ATTO DI PROCURA SPECIALE PER LIQUIDAZIONE E DIVISIONE DI EREDITÀ.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2).... *del mese di* (2) ...., *in* (3) ...., *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5)........, *il quale mi chiede la redazione di un atto di procura speciale.*

Il predetto (6) .... *dichiara di volere, con il presente atto, nominare, come in effetti nomina, quale suo procuratore speciale, il signor* (7) ...., *acciochè, in suo nome e vece, addivenga, in relazione all'eredità lasciata dal signor* (8) ...., *deceduto il* (9) ...., *ai seguenti atti:* (10) .....

....

....

....

Promette di tenere per rato e valido quanto il predetto signor mandatario farà per l'esecuzione del presente mandato.

Del che ho redatto il presente atto a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

....

....

....

Letto e sottoscritto da esso mandante e da me stesso

(11) ....

(12) ....

(13) ....

(14) ....

(14) ....

(15) ....

(16)

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.
(2) In tutte lettere.
(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave..........
(4) Nome, cognome, grado e corpo di appartenenza.
(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.
(6) Nome e cognome.
(7) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio qualità o professione del mandatario.
(8) Nome, cognome, paternità, domicilio, qualità o professione del defunto.
(9) Giorno, mese, anno e località del decesso; in tutte lettere.
(10) Indicare per quali degli atti sottoindicati si intende rilasciare la procura:
accetti l'eredità di cui si tratta, proceda a inventari, denunci la successione pagandone le tasse e i diritti catastali;
addivenga alla formazione della massa ereditaria e determini la quota che possa spettare al mandante sulla detta eredità;
proceda alla divisione amichevole o giudiziale, citando a tal fine, in giudizio, a nome di esso costituente;
esiga somme da chiunque dovute e ne rilasci quietanza;
faccia e domandi le imputazioni e collazioni;
paghi le passività ereditarie, eventualmente ceda le sue ragioni sulla eredità a qualunque dei coeredi o ad altri, alle condizioni che crederà più convenienti, ne esiga il prezzo, o accordi more al pagamento, con o senza garanzia, e rinunci all'ipoteca legale per il residuo prezzo in caso di vendita di immobili di sua parte;
costituisca mandatari.
Faccia, insomma, relativamente alla detta eredità, tutti gli atti opportuni nell'interesse del mandante (questa clausola è da inserire soltanto se la procura si estende a tutti gli atti suindicati, o se questi non possono ritenersi sufficienti).
(11) .... e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare la indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: Il signor .... dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.
(12) Firma del costituente.
(13) Firma dell'ufficiale redigente l'atto.
(14) Firme del primo e secondo teste, sempreché il richiedente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 1).
(15) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale che redige l'atto.
(16) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto,

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

ALLEGATO N. 30.

N°. (1) .... del registro.

ATTO DI PROCURA SPECIALE
PER SOTTOSCRIVERE EFFETTI CAMBIARI.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2)...., *del mese di* (2) ...., *in* (3) .... *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5) ...., *il quale mi chiede la redazione di un atto di procura speciale.*

Il predetto (6) .... *dichiara di volere, con il presente atto, nominare, come in effetti nomina, quale suo procuratore speciale, il signor* (7) .... *con il mandato specifico di sottoscrivere, in suo nome e vece, effetti cambiari, sino alla concorrenza di lire* (8)......

Del che ho redatto il presente atto, a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

....

....

....

Letto e sottoscritto da esso mandante, da me stesso (9).

....

(10) ....

(11) ....

(12) ....

(12) ....

(13) ....

(14)

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.

(2) In tutte lettere.

(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave ....

(4) Nome, cognome, grado e corpo di appartenenza.

(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.

(6) Nome e cognome.

(7) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio, qualità o professione del mandatario.

(8) Precisare la somma in tutte lettere.

(9) .... e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare l'indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: Il signor .... dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.

(10) Firma del costituente.

(11) Firma dell'ufficiale redigente l'atto.

(12) Firme del primo e del secondo teste, semprechè, il richiedente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 9).

(13) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale redigente.

(14) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

ALLEGATO N. 31.

N°. (1) .... del registro.

ATTO DI PROCURA SPECIALE
PER VENDITA DI FABBRICATI.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2).. ......, *del mese di* (2) ...., *in* (3) ...., *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5) .... *il quale mi chiede la redazione di un atto di procura speciale.*

Il predetto (6) .... *dichiara di volere, con il presente atto, nominare, come in effetti nomina, quale suo procuratore speciale, il signor* (7) ...., *perchè, in suo nome e vece, proceda alla vendita dello stabile* (8).... *che esso mandante possiede nel comune di* (9) .... *sito in via* ...., *al numero* ...., *descritto nei registri del catasto al* (10) ...., *e confinante con le proprietà dei signori* (11) .... *e di cui il mandante stesso garantisce la piena proprietà e disponibilità.*

(12 ....

....

....

Esso procuratore, con la presente procura, è pertanto autorizzato a intervenire nel relativo contratto e a compiere tutti gli incombenti che vi si connettono, promettendo mandante di tenere fin d'ora per valido e rato quanto il procuratore opererà nei limiti del mandato.

Del che ho redatto il presente atto a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

....

....

Letto e sottoscritto da esso mandante, da me stesso (13) ....

(14) ....

(15) ....

(16) ....

(16) ....

(17) ....

(18)

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.

(2) In tutte lettere.

(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave........

(4) Nome, cognome, grado e corpo di appartenenza.

(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.

(6) Nome e cognome.

(7) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio qualità o professione del mandatario.

(8) Ad uso di abitazione, di deposito, ecc.

(9) Nome del comune e provincia.

(10) Numero delle mappe censuarie.

(11) Nome, cognome, paternità, qualità o professione, domicilio di almeno tre proprietari confinanti.

(12) Qualora il mandatario lo richieda, inserire la seguente indicazione relativa all'acquirente e al prezzo:
La vendita del predetto stabile — franco e libero da ogni peso di ipoteca e con tutti i diritti e ragioni attivi e passivi — va fatta al signor .... (nome, cognome, paternità, qualità o professione, domicilio, data e luogo di nascita) acquirente per il prezzo di lire .... (in tutte lettere), da versarsi nelle mani del procuratore come sopra costituito.

(13).... e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare la indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: Il signor.........dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.

(14) Firma del costituente.

(15) Firma dell'ufficiale redigente l'atto.

(16) Firme del primo e del secondo teste, semprechè il costituente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 1).

(17) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale che redige l'atto.

(18) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZE. Quando riguarda congiuntamente vendita di terreni e fabbricati, è necessario inserire i dati descrittivi per gli uni e per gli altri, desumendoli dal presente modello e da quello n. 32.

Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

N°. (1) .... del registro. ALLEGATO N. 32.

ATTO DI PROCURA SPECIALE PER VENDITA DI TERRENI.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2).................. *del mese di* (2) ...., *in* (3) ...., *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5) ...., *il quale mi chiede la redazione di un atto di procura speciale.*

Il predetto (6) .... *dichiara di volere, con il presente atto, nominare, come in effetti nomina, quale suo procuratore speciale, il signor* (7) .... *perchè, in suo nome e vece, proceda alla vendita del terreno* (8) ...., *da esso mandante posseduto nel territorio del comune* (9) ...., *in contrada* (10) ...., *della superficie di ettari* (11) ...., *riportato al numero* (12) ...., *confinante con le proprietà terriere dei signori* (13) ...., *e di cui lo stesso mandante garantisce la piena proprietà e disponibilità.*

(14)..
....
....

Il mandante, pertanto, dà facoltà al procuratore di far redigere il relativo contratto, secondo le norme di legge, e di compiere tutti gli incombenti che vi si connettono, promettendo di tenere fin d'ora per valido e rato quanto il procuratore stesso opererà nei limiti del mandato.

Del che ho redatto il presente atto a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

....
....

Letto e sottoscritto da esso mandante, da me stesso (15).

....
(16) ....
(17) ....
(18) ....
(18) ....
(19) ....

(20) ◯

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.
(2) In tutte lettere.
(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave.........
(4) Nome, cognome, grado e corpo di appartenenza.
(5) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.
(6) Nome e cognome.
(7) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio, qualità o professione del mandatario.
(8) Prativo, boschivo, seminativo, a vigna, ecc.
(9) Nome del comune e della provincia.
(10) Nome della contrada.
(11) In tutte lettere.
(12) Del catasto o delle mappe censuarie, ove esistono.
(13) Nome, cognome, paternità, qualità o professione, domicilio di almeno tre proprietari confinanti.
(14) Qualora il mandatario lo richieda, inserire la seguente indicazione relativa all'acquirente e al prezzo:
La vendita del predetto terreno – franco e libero di ogni peso di ipoteca e con tutti i diritti e servitù inerenti e con tutte le sue pertinenze – è fatta al signor............. (nome, cognome, paternità, qualità o professione, domicilio, data e luogo di nascita) acquirente, per il prezzo convenuto di lire............ (in tutte lettere), e da versarsi nelle mani del procuratore come sopra costituito.
(15).....e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare la indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: Il signor........ dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.
(16) Firma del costituente.
(17) Firma dell'ufficiale redigente l'atto.
(18) Firme del primo e del secondo teste, semprechè il richiedente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 1).
(19) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale che redige l'atto.
(20) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZE. Quando riguarda congiuntamente vendita di terreni e fabbricati, è necessario inserire i dati descrittivi per gli uni e per gli altri desumendoli dal presente modello e da quello n. 31.

Il presente atto a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

ALLEGATO N. 33.

N°. (1) .... del registro.

ATTO DI PROCURA SPECIALE PER COSTITUZIONE DI IPOTECA.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2)...., *del mese di* (2) ...., *in* (3)................, *davanti a me* (4) .... *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5) ...., *il quale mi chiede la redazione di un atto di procura speciale.*

Il predetto (6) ...., *dichiara di volere, con il presente atto, nominare, come in effetti nomina, quale suo procuratore speciale, il signor* (7) ...., *perchè, in suo nome e vece, proceda a norma di legge alla iscrizione di ipoteca, per la somma di lire* (2) ...., *sui beni sotto descritti.*

La iscrizione stessa deve intendersi fatta contro di esso costituente a favore di (8).........., *a garanzia del* (9)....

I beni sui quali acconsente che sia iscritta ipoteca, nei limiti della somma sopra precisata, sono i seguenti, dal costituente posseduti in (10) ....

Dichiara il costituente che ritiene fin d'ora per valido e rato quanto il procuratore opererà nei limiti del mandato.

Del che ho redatto il presente atto a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

....
....
....

Letto e sottoscritto da esso mandante, da me stesso (11).

....
(12) ....
(13) ....
(14) ....
(14) ....
(15) ....

(16) ◯

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.
(2) In tutte lettere.
(3) Località ovvero: a bordo della Regia nave......
(4) Nome, cognone, grado e corpo di appartenenza.
(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.
(6) Nome e cognome.
(7) Nome, cognone, paternità, data e luogo di nascita, domicilio, qualità, o professione del mandatario.
(8) Nome, cognone, paternità, luogo e data di nascita e residenza, qualità o professione.
(9) Descrizione del credito, diritto, cauzione, ecc., che l'ipoteca deve garantire.
(10) Designare gli immobili specificamente con la indicazione della rispettiva natura, del comune in cui si trovano, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, ove esistono, e di tre almeno dei suoi confini, e dichiarare occorrendo, se la somma produce interessi.
(11)......e da due testimoni. Qualora il costituente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare la indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: Il signor.......dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.
(12) Firma del costituente.
(13) Firma dell'ufficiale redigente l'atto.
(14) Firme del primo e del secondo teste, semprechè il costituente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 1).
(15) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale che redige l'atto.
(16) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne accia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

ALLEGATO N. 34.

N°. (1) .... del registro.

ATTO DI PROCURA SPECIALE PER OPERAZIONI DEL DEBITO PUBBLICO.

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2)......, *del mese di* (2) ...., *in* (3) ...., *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5) ...., *il quale mi chiede la redazione di un atto di procura speciale.*

Il predetto (6) .... *dichiara di volere, con il presente atto, nominare, come in effetti nomina, quale suo procuratore speciale, il signor* (7)............, *dando a esso facoltà di chiedere, in suo nome e vece, alla direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia lo svincolo e il tramutamento in cartelle di rendita al portatore* (8) ...., *certificato di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ad esso mandante spettante in proprietà, e cioè:*

certificato nominativo di annue lire (9) .... *di rendita sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato* 3,50 %, *con il numero di iscrizione*........, *a favore di* ...., *in data* ...., *con il numero* ...., *del registro di posizione* ...., *portante l'annotazione* (10) ....

Il mandante conferisce pertanto al suo procuratore speciale, come sopra costituito, mandato per presentare, firmare e documentare tutte le domande, istanze e dichiarazioni relative allo scopo suenunciato; per ritirare i nuovi titoli al portatore, rilasciarne quietanza a chi spetta, dando al procuratore ogni più ampio potere al riguardo, con promessa di tenere per rato e valido tutto il suo operato.

Del che ho redatto il presente atto a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

. ...

. ...

. ...

Letto e sottoscritto da esso mandante, da me stesso (11) ..

(12) ....

(13) ....

(14) ....

(14) ....

(15) ....

(16) ◯

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto sul relativo registro mod. 13.

(2) In tutte lettere.

(3) Località, ovvero: a bordo della Regia nave............

(4) Nome, cognome, grado e corpo di appartenenza.

(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.

(6) Nome e cognome.

(7) Nome, cognome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio, qualità o professione del mandatario.

(8) Del seguente o dei seguenti.

(9) In tutte lettere.

(10) Tutti i dati che si rilevano dal certificato o dai certificati.

(11) ....e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare la indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: Il signor.............. dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.

(12) Firma del costituente.

(13) Firma dell'ufficiale redigente l'atto.

(14) Firme del primo e del secondo teste, semprechè il costituente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 1).

(15) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale che redige l'atto.

(16) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

§ 15 delle « Istruzioni relative ad atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni ».

ALLEGATO N. 35.

N°. (1) .... del registro.

ATTO DI REVOCA DI PROCURA (GENERALE O SPECIALE).

L'anno millenovecento (2) ...., *addì* (2) ...... *del mese di* (2) ...., *in* (3) ...., *davanti a me* (4) ...., *investito delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo* 112 *della legge di guerra, si è presentato il nominato* (5) ...., *il quale mi chiede di redigere un atto di revoca di procura.*

Dichiara all'uopo di voler revocare il mandato relativo a (6) ...... *conferito al signor* (7) .... *con atto di procura* (8) *in data* .... *ricevuto dal* (9)....

Con tale revoca s'intende venuta meno ogni facoltà accordata con la predetta procura, la quale, pertanto, resta senza effetto.

Del che ho redatto il presente atto a norma dell'articolo 123 *della legge di guerra, e a tutti gli effetti legali.*

. ...

. ...

. ...

Letto e sottoscritto da esso revocante, da me stesso (10).

....

(11) ....

(12) ....

(13) ....

(13) ....

(14) ....

(15) ◯

---

(1) Indicare il numero d'ordine di registrazione dell'atto nel relativo registro mod. 13.

(2) In tutte lettere.

(3) Località, ovvero; a bordo della Regia nave....

(4) Nome, cognome, grado e corpo di appartenenza.

(5) Nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, qualità o grado, corpo o reparto cui è in forza.

(6) Specificare la natura del mandato e suoi limiti.

(7) Nome, cognome, paternità, età, qualità, o professione, luogo di nascita e di residenza.

(8) Generale o speciale.

(9) Notaro o persona incaricata delle funzioni di ufficiale di stato civile.

(10)....... e da due testimoni. Qualora la parte richiedente abbia formalmente dichiarato di rinunciare alla presenza dei testimoni, non si deve riportare la indicazione relativa ai testimoni, ma deve farsi menzione nell'atto, con la seguente formula, da iscriversi prima dell'ultimo comma: Il signor........ dichiara di rinunciare alla presenza dei testimoni.

(11) Firma del costituente.

(12) Firma dell'ufficiale redigente l'atto.

(13) Firme del primo e del secondo teste, semprechè il costituente non abbia rinunciato alla presenza di essi (vedi n. 1).

(14) Vidimazione del comandante del corpo, reparto o servizio da cui dipende l'ufficiale che redige l'atto.

(15) Bollo dell'ufficio.

NOTA: *Il presente atto è esente da legalizzazione ovunque se ne faccia uso* (art. 127 legge di guerra).

Esso è inoltre esente da qualsiasi tassa di bollo e non è soggetto a registrazione in termine fisso (art. 128 legge di guerra).

AVVERTENZA. Il presente atto, a domanda dell'interessato, viene rimesso, con piego raccomandato, al ministero dal quale dipende l'ufficiale che lo ha redatto.

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4100166) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.